SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 470 e 471-A
ALLEGATO 3

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (n. 470)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (n. 471)

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI

esaminati al 31 ottobre 1987 dalla 5ª Commissione al disegno di legge finanziaria, ed al disegno di legge di bilancio dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con indicazione del relativo esito procedurale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

INDICE (1)

Disegno di legge n. 470:

articolo 2 ..... *Pag.* 5

articolo 3 ..... » 10

articolo 4 ..... » 12

articolo 5 ..... » 13

articolo 6 ..... » 13

articolo 7 ..... » 21

articolo 8 ..... » 35

articolo 9 ..... » 73

articolo 10 ..... » 112

articolo 11 ..... » 143

articolo 12 ..... » 151

articolo 13 ..... » 155

articolo 14 ..... » 161

articolo 15 ..... » 165

articolo 16 ..... » 170

articolo 17 ..... » 179

articolo 18 ..... » 195

articolo 19 ..... » 218

articolo 20 ..... » 228

---

(1) *Gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n 470, nonchè gli emendamenti agli articoli già esaminati dalla 5ª Commissione, presentati a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea l'11 novembre 1987, e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio esaminati dalla 5ª Commissione, saranno riportati con il relativo esito procedurale nello stampato* **470 e 471-A allegato 3-bis.**

Disegno di legge n. 471

– all'articolo 4 ..... *Pag.* 229
– all'articolo 5 ..... » 230
– all'articolo 11 ..... » 230

– alle tabelle degli stati di previsione:

1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri) ..... » 230
5 (Giustizia) ..... » 231
6 (Esteri) ..... » 232
7 (Istruzione) ..... » 232
9 (Lavori pubblici) ..... » 234
10 (Trasporti) ..... » 236
12 (Difesa) ..... » 237
16 (Commercio con l'estero) ..... » 255
17 (Marina mercantile) ..... » 256
19 (Sanità) ..... » 257
21 (Beni culturali) ..... » 257

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (470)

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.14 ANDRIANI, BOLLINI, BARCA

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 1.

2.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 1.

2.7 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 1, dopo le parole: «stabilite nella misura» *sopprimere le altre:* «del 9 e» *e dopo le parole:* «sono elevate» *sopprimere le altre:* «, rispettivamente, al 10 e».

2.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A far data dal 1° gennaio 1988 è istituita una tassa, da regolamentarsi con apposito provvedimento legislativo, sui grandi patrimoni eccedenti una quota esente di 400 milioni per il 1988, rivalutata ogni anno del tasso di inflazione dalla legge finanziaria».

2.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di un aumento delle entrate, senza aumento della pressione fiscale, per un recupero dell'evasione, a far data dal 1° gennaio 1988, è istituito, oltre a quello analitico, un sistema di accertamento automatico dell'area di evasione, completamente informatizzato, basato su una griglia di individuazione del reddito presunto, costruita con appositi parametri di valutazione, stabiliti e rivalutati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

2. Tale reddito presunto è valido ai fini della automatica notifica per evasione contributiva, verso la quale si è invitati a controprodurre, in tempi prefissati, per l'accertamento definitivo del reddito, sempre con il sistema automatico.

3. Verso l'accertamento definitivo, di cui al comma precedente, si può ricorrere alle commissioni tributarie competenti, senza che il ricorso interrompa i termini per il pagamento di quanto accertato che, in caso di accoglimento del ricorso, viene rimborsato con la maggiorazione degli interessi correnti».

2.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento.

2. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 15,97 per cento per le operazioni soggette all'aliquota del 19 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta per 119, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto per difetto o per eccesso, alla unità più prossima».

2.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare sulle calzature è determinata nel 10 per cento. In tale senso resta variata la Tabella A - Parte III - allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2.13 BRINA, CAVAZZUTI, MANTICA, ANDRIANI, BARCA, VIGNOLA, CROCETTA, POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« ...All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, aggiungere la seguente lettera: "*c*) per le cessioni e le importazioni delle pelli da calzature di qualsiasi tipo e loro manufatti"».

2.12 SPADACCIA

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

2.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

2.8 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

2.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sostituire i commi 2, 3 e 5 con i seguenti:

«2. Le percentuali di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono modificate proporzionalmente all'aumento di aliquote stabilito dal precedente comma; in alternativa, l'imponibile può essere ottenuto dividendo i corrispettivi, comprensivi dell'imposta, rispettivamente per 1,10 e 1,19 e arrotondando all'unità più prossima.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo dell'articolo 5, della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono modificate come segue: 56 per cento per la lettera *a*); 23 per cento per la lettera *b*); 47 per cento per la lettera *c*); 55 per cento per la lettera *d*); 26 per cento per le lettere *e*) ed *f*)»;

«5. Le variazioni di aliquote stabilite sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese note con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

2.15 FORTE, ANDREATTA

Accolto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 2, *dopo le parole:* «sono stabilite nella misura», *sopprimere le altre:* «del 9, 10 e» *e sostituire le parole:* «, rispettivamente, alle aliquote del 10 e» *con le altre:* «alle aliquote» *e*

sopprimere le parole: «, rispettivamente, per 110 e».

2.4 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 2.15 (27 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 2.15 (27 ottobre 1987)

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il versamento di acconto dell'IRPEG e dell'ILOR, per i soggetti all'IRPEG, per il 1988 e per il periodo di imposta decorrente dal 24 settembre 1987 per soggetti con periodo di imposta diverso dall'anno solare, è stabilito nel 98 per cento.

2. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

3. Le aliquote sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2 FORTE, ANDREATTA

Accolto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevata dal 92 al 98 per cento» *con le altre*: «è pari all'importo corrisposto per l'anno 1987».

3.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Precluso dall'accoglimento dell'em. 3.2 (27 ottobre 1987)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decorrenza 1° gennaio 1980 la maturazione ed il calcolo del saggio di interessi sui depositi con il relativo accredito, nonchè la maturazione ed il versamento delle relative trattenute fiscali, debbono avvenire con scadenza trimestrale entro i primi quindici giorni successivi ai quattro trimestri di ogni anno».

3.1 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 3.2 (27 ottobre 1987)

Al comma 2, sostituire le parole: «alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti ciascuna al 50 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente» *con le altre:* «in un unico contesto alla scadenza del 30 giugno 1988».

3.4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Precluso dall'accoglimento dell'em. 3.2 (27 ottobre 1987)

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le aliquote del 10 per cento e del 17 per cento dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate, rispettivamente, al 13 per cento ed al 20 per cento».

4.1 COVI, ABIS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 3.2 (27 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 4** *inserire i seguenti:*

Art....

«1. All'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sostituire le parole: "sessanta volte" e "ottanta volte" con le altre: "ottanta volte" e "cento volte", rispettivamente».

Art....

«1. Sono elevate del 40 per cento le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonchè quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 40 per cento, con esclusione delle tasse previste dal numero 125 della tariffa medesima, nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

3. I nuovi importi di tassa derivanti dai commi precedenti vanno arrotondati alle mille lire superiori».

4.0.1 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Art. 5.

Sostituire le parole: «31 dicembre 1988» *con le altre*: «31 dicembre 1990».

5.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Accolto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i rimborsi e i crediti per imposte e tasse di imposte non superiori a lire 20.000, riscosse dagli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, e gli interessi, pene pecuniarie, sovrattasse relativi, sono estinti e non si fa luogo al loro pagamento».

6.3 FORTE, ANDREATTA

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 27 ottobre 1987)

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000» *con le altre*: «lire 50.000».

6.1 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 1, terza riga, sostituire la cifra: «20.000» *con l'altra*: «50.000».

6.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000».

6.4 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 6** *inserire i seguenti:*

Art. ...

«1. Al fine di ridurre i disavanzi di bilancio, o di finanziare servizi con caratteri di socialità forniti gratuitamente a tariffe ridotte, i Comuni, le Regioni o loro consorzi possono costituire aziende, municipalizzate o a capitale pubblico, anche con la eventuale partecipazione di cooperative di produzione e lavoro, per la produzione di beni o di servizi a remunerazione».

6.0.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti è ridotta al 18 per cento».

6.0.2/3 BARCA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.2, al comma 1, sostituire le parole; «è elevata al 30 per cento» *con le altre:* «è elevata al 27 per cento, applicata e versata ogni trimestre, che diviene, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la scadenza di maturazione degli interessi e di tutto quanto di cui sopra».

6.0.2/2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «elevata al 30 per cento» *con le altre:* «elevata al 27 per cento, applicata e versata ogni trimestre, che diviene, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la scadenza di maturazione degli interessi».

6.0.2/1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.2 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.3 sopprimere il comma 1.

6.0.3/2 BARCA, ANDRIANI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.3, aggiungere in fine il seguente comma:

«... Qualora l'attività relativa alla società incorporata cessi o sia ridotta di oltre il 50 per cento prima di due anni, il beneficio di cui al comma 2 è annullato e entro 6 mesi va restituita la differenza di imposta».

6.0.3/1 BARCA, SPADACCIA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Nell'articolo 81, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori"».

6.0.3 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990».

6.0.4 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.5, al comma 1, sostituire le parole: «del 25 per cento» *con le altre:* «del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

6.0.5/1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.5, al comma 1, sopprimere le parole: «L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica».

6.0.5/2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.5, al comma 2, sostituire le parole: «è stabilita in lire 33.000» *con le altre:* «è aumentata del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988» *e sostituire le parole:* «è stabilita in lire 375.000» *con le altre:* «è aumentata del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

6.0.5/4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 6.0.5, al comma 3, sostituire le parole: «è stabilita in lire 210.000 se alimentati con GPL, e in lire 132.000 se alimentati a gas metano» *con le altre:* «è aumentata del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

6.0.5/3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.000 per ogni cavallo fiscale di potenza del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV, la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 19.500 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a GPL e a lire 13.500 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a metano. Per gli autovecoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 210.000 se alimentati con GPL, e in lire 132.000 se alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze».

6.0.5 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5 e 6 hanno effetto dal 1° gennaio 1988».

7.2 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3, comma 3, 4, 5, 7, 8 e 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1988».

7.3 ANDREATTA, FORTE, ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 7** *inserire i seguenti:*

Art. ...

«1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 gli scaglioni di reddito, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, le detrazioni di imposta per i redditi da lavoro dipendente e quelle per i redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, sono sostituiti da quelli di cui alla seguente tabella:

Tabella

a) Scaglioni di reddito:

fino a lire 5.250.000 12 per cento;

oltre lire 6.250.000 fino a 11.450.000 22 per cento;

oltre lire 11.450.000 fino a 29.100.000 27 per cento;

oltre lire 29.100.000 fino a 52.000.000 34 per cento;

oltre lire 52.000.000 fino a 104.000.000 41 per cento;

oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 48 per cento;

oltre lire 156.000.000 fino a 312.000.000 53 per cento;

oltre lire 312.000.000 fino a 624.000.000 58 per cento;

oltre lire 624.000.000 62 per cento.

b) Detrazioni per carichi di famiglia (1):

per il coniuge a carico ..... lire 366.000
per un figlio a carico ..... » 54.000
per due figli a carico ..... » 108.000
per tre figli a carico ..... » 162.000
per quattro figli a carico ..... » 216.000
per cinque figli a carico ..... » 270.000
per sei figli a carico ..... » 324.000
per sette figli a carico ..... » 378.000
per otto figli a carico ..... » 432.000

lire 100.000 per ciascuna delle persone di cui all'articolo 15, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

c) Detrazioni per i redditi da lavoro dipendente:
redditi oltre lire 11.440.000: lire 510.000 (2).

d) Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e da impresa:
redditi fino a lire 6.240.000: lire 156.000 (3).

2. Il conguaglio e il rimborso della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta e versata all'erario dai sostituti di imposta sulle pensioni, sugli stipendi e sui salari dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'anno 1987, debbono essere effettuati nel mese di gennaio 1988».

---

(1) Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a lire 3.120.000.

(2) Per i redditi inferiori a lire 11.440.000, oltre la detrazione di lire 492.000, spetta una ulteriore detrazione di lire 162.000; tale detrazione spetta anche ai titolari di redditi superiori a lire 11.440.000 nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta diminuita della detrazione ad un reddito da lavoro dipendente pari a lire 11.440.000.

(3) La detrazione spetta ai redditi superiori a lire 6.240.000 nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta diminuita dalla detrazione ad un ammontare complessivo di reddito da lavoro autonomo o da impresa pari a lire 6.240.000.

7.0.1 ANDRIANI, BARCA, BRINA, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. I limiti degli scaglioni e le aliquote previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis* e dagli articoli 12 e 13 dei suddetti decreti, sono stabiliti annualmente con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre di ogni anno, e a valere per l'anno successivo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni e gli importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui allo stesso comma 1 in misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti quello dell'emanazione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per cento. In tal caso le variazioni intervenute saranno accumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.0.2 ANDRIANI, BARCA, BOLLINI, BRINA, SPOSETTI, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a 6.000.000 11 per cento;
oltre 6.000.000 fino a 12.000.000 22 per cento;
oltre 12.000.000 fino a 30.000.000 26 per cento;
oltre 30.000.000 fino a 60.000.000 33 per cento;
oltre 60.000.000 fino a 100.000.000 40 per cento;
oltre 100.000.000 fino a 150.000.000 45 per cento;
oltre 150.000.000 fino a 300.000.000 50 per cento;
oltre 300.000.000 fino a 600.000.000 55 per cento;
oltre 600.000.000 60 per cento».

7.0.14 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila e, a partire dall'anno 1989, a lire 504 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988».

7.0.11 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila e a partire dall'anno 1989 a lire 540 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1 è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro».

7.0.12 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 3, valutate in lire

4.920 miliardi per l'anno 1988, in lire 6.520 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 6.820 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 4.920 miliardi per l'anno 1988, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal successivo Titolo II;

b) quanto a lire 6.520 miliardi per l'anno 1989 e a lire 6.820 miliardi per l'anno 1990, utilizzando, rispettivamente, per lire 1.920 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, le maggiori entrate di cui al predetto Titolo II e per lire 4.600 miliardi e lire 4.900 miliardi la proiezione per gli anni 1989 e 1990 dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988».

7.0.13 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla approvazione della presente legge, in luogo delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, per ciascun periodo di imposta, dal reddito complessivo netto delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliata ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

1) del dieci per cento per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) del due per cento per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati ed affidati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

3) dell'uno per cento per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice

civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire, nè inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

3. Le deduzioni di cui al primo comma spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le stesse, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato».

7.0.9 LOMBARDI, COVIELLO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione – 28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto della assunzione del rapporto di lavoro, ovvero prima del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui al primo comma del precedente articolo in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23, secondo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma e 29, primo comma, dello stesso decreto, riducendo per

ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati al primo comma secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui al secondo comma. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzione; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto indicato al secondo comma del precedente articolo è conguagliato all'atto delle operazioni di cui all'articolo 23, terzo comma e 29, secondo comma del decreto n. 600 del 1973.

2. Per i lavoratori dipendenti che non richiedano la applicazione delle deduzioni di cui al primo comma del precedente articolo la detrazione di imposta per il coniuge a carico è maggiorata nella misura del 50 per cento».

7.0.10 LOMBARDI, COVIELLO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione – 28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 60 per cento dai datori di lavoro agricoli che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per i datori di lavoro medesimi, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi sono dovuti nella misura del 25 per cento».

7.0.3 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.4 sopprimere il comma 2.

7.0.4/1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «è elevata a lire 370.000 annue» *con le altre:* «è aumentata della percentuale pari al tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

7.0.4/2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000 annue.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue».

7.0.4 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento».

7.0.5 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.6, al comma 1 sostituire le parole: «è elevata al 9 per cento», *con le altre:* «è elevata della percentuale pari al tasso programmato di inflazione per il 1988».

7.0.6/2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, sostituire le parole: «è elevata a lire 500.000», *con le*

altre: «è elevata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per il 1988».

7.0.6/3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.6, al comma 2, sostituire le parole: «è elevata a lire 340.000», *con le altre:* «è elevata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per il 1988».

7.0.6/1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonìa, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 500.000 dal 1° gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai

sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 340.000 dal 1° gennaio 1988».

7.0.6 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.7, al comma 1, sopprimere le parole: «e ad ogni altra prestazione medico-legale».

7.0.7/2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.7, sopprimere il comma 2.

7.0.7/3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

All'emendamento 7.0.7, al comma 2, sopprimere le parole: «per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso,» *e le parole:* «delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e».

7.0.7/1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.

2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le Regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le Unità sanitarie locali».

7.0.7 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420».

7.0.8 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Art. 8.

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.*

8.32 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 1, dopo le parole: «aziende di trasporto pubbliche», *sopprimere le altre:* «e private».

8.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 4.643 miliardi» *con le altre:* «lire 5.100 miliardi».

8.73 SENESI, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 4.643 miliardi» *con le altre:* «lire 4.665 miliardi».

8.1 SANTINI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 4.643 miliardi» *con le altre:* «lire 4.665 miliardi».

8.34 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma* 2.

8.40 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma* 3.

8.41 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) quanto alla lettera *c)*, onere per capitale ed interessi, valutato in lire 900 miliardi per il 1989 comprensivo della quota di onere di lire 300 miliardi di competenza del secondo semestre 1988 e valutato in lire 600 miliardi per il 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, punto *3)*, della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, ed afferente i programmi inclusi nel decreto ministeriale 48 T Bis del 5 marzo 1987. Inoltre, per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione delle leggi 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, e 18 febbraio 1986, n. 41, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati. L'Ente è autorizzato, infine, a completare il programma di interventi per rinnovi e miglioramenti già previsti in 2.000 miliardi in sede di legge finanziaria 1987 per la quota residua non completata in tale

anno. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1981, n. 17, e successive loro modificazioni. Per la copertura finanziaria degli investimenti ed interventi di cui alla presente lettera, si provvederà secondo le modalità previste al successivo articolo 8, comma 15, lettera *c)* e, nelle more dell'introduzione dei relativi strumenti, secondo le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive modificazioni.

8.65 ANDRIANI, LIBERTINI, LOTTI, SENESI, CROCETTA, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.*

8.42 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«...Gli stanziamenti previsti dalla legge n. 190 del 1986 per la costruzione della linea ad alta velocità sulla direttrice Milano-Napoli sono ridotti del 50 per cento. Le somme così disponibili, con le stesse modalità di erogazione, sono a disposizione dell'Ente Ferrovie dello Stato per il finanziamento di un programma, da predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per:

1) adeguamento e miglioramento dell'ambiente di lavoro;

2) eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni sede di compartimento;

3) avvio, ai sensi dell'articolo 2, punto *F)* della legge n. 210 del 1985, di un servizio regolare di cabotaggio merci tra i porti del corridoio adriatico e tirrenico».

8.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono abrogati. L'Ente Ferrovie dello Stato predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di rilancio delle linee a scarso traffico da finanziarsi a far data dal 1989 con apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, lettera C, della legge n. 210 del 1985».

8.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono abrogati. L'Ente Ferrovie dello Stato predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di rilancio delle linee a scarso traffico da finanziarsi a partire dal 1° gennaio 1989 con apposito fondo ai sensi dell'articolo 17, lettera C, della legge n. 210 del 17 maggio 1985».

8.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.59 FORTE, ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.74 GIUSTINELLI

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, anche mediante utilizzo dei fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino all'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel quinquennio 1988-1992, da destinare al finanziamento degli investimenti da realizzare, anche mediante concessione a società per azioni il cui capitale sociale sia prevalentemente di proprietà diretta o indiretta dell'IRI, per lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni, secondo programmi di attuazione del piano nazionale delle telecomunicazioni, aggiornato secondo le indicazioni della delibera CIPE del 28 maggio 1987. Il predetto importo, comprensivo delle quote di finanziamento per complessive lire 700 miliardi, di cui all'articolo 8, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, non attribuite negli anni 1985, 1986 e 1987, non può superare il limite di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; negli anni successivi il predetto limite sarà stabilito dalla legge finanziaria. Nelle convenzioni con le società concessionarie dei servizi delle telecomunicazioni sono stabilite le modalità di gestione degli impianti realizzati

dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in conformità ai princìpi di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529».

8.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.59 (5ª Commissione – 28 ottobre 1987)

Al comma 5, dopo le parole: «il cui capitale sociale sia», *sopprimere la parola:* «prevalentemente».

8.7 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.59 (5ª Commissione – 28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, maggiorato dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica al residuo capitale dei finanziamenti concessi o autorizzati. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione e regolamentazione delle operazioni di finanziamento».

8.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.59 (5ª Commissione – 28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 7.

8.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7.*

8.43 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.*

8.44 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 8, lettera b), *sostituire la cifra*: «150 miliardi» *con l'altra*: «300 miliardi».

8.9 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 8 aggiungere le seguenti lettere:

c) da lire 592 miliardi a lire 492 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete, del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

d) da lire 218 miliardi a lire 318 miliardi per il completamento della automazione dei servizi amministrativi contabili, nonchè per il potenziamento dei servizi di banco posta, nel quadro di un piano di informatizzazione da approvare entro il 30 giugno del 1988, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e da attuare entro il 1990».

8.66 GIUSTINELLI, PINNA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 11.*

8.45 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 11, lettera a), b) *e* c), *sostituire le cifre*: «771 miliardi», «531 miliardi» *e* «57 miliardi», *rispettivamente, con le altre*: «821 miliardi», «581 miliardi» *e* «107 miliardi».

8.10 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12.

8.33 RIVA

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 620 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 380 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli Enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali degli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

... L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della predetta legge 22 agosto 1985, n. 449, è ulteriormente incrementata di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Detto importo è destinato alla realizzazione dei lavori e delle installazioni per l'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali romano (aeroporto di Fiumicino e installazioni d'area ubicate sull'aeroporto di Ciampino) per l'importo di lire 100 miliardi, e milanese (aeroporto di Malpensa e sistemi satelliti d'area ubicati sull'aeroporto di Linate) per l'importo di lire 100 miliardi.

... L'esecuzione dei lavori e delle installazioni di cui al precedente comma affidata all'AAA-

VTAG che è impegnata a sottoporre il programma degli interventi all'autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 6 mesi dall'emanazione della presente legge, previo parere della Segreteria generale del PGT che vi provvederà a mezzo di gruppo di lavoro presieduto dal segretario generale e costituito da rappresentanti dell'Azienda, della Direzione generale dell'Aviazione civile, dell'ITAV, del Ministero del tesoro.

... È altresì concessa la facoltà dell'impegno di spesa per singole opere anche a carico di più esercizi finanziari, ma nell'ambito del finanziamento globale previsto, previo assenso del Ministro del tesoro, secondo le procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468».

8.64 CORTESE, DE VITO

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.33 (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Al comma 12 sostituire le cifre: «1.200», «200», «400» *e* «600», *rispettivamente, con le altre*: «2.000», «400», «600» *e* «1.000», *ed aggiungere, dopo le parole*: «di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi» *le altre*: «, nonchè ad un piano di miglioramento tecnologico degli aeroporti del Sud d'Italia per lire 800 miliardi».

8.12 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.33 (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salve le valutazioni di impatto ambien-

tale ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

8.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.33 (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Al comma 12, aggiungere in fine le parole: «; ferma restando, anche per quest'ultimo stanziamento, la quota percentuale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1985, per la realizzazione da parte delle Ferrovie Nord Milano, del collegamento ferroviario-aeroporto Malpensa».

8.17 CORTESE, FORTE, COVI

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.33 (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «; ferma restando, anche per quest'ultimo stanziamento, la quota percentuale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1985, per la realizzazione da parte delle Ferrovie Nord Milano, del collegamento ferroviario-aeroporto Malpensa».

8.77 BERNARDI

Precluso dall'accoglimento dell'em. 8.33 (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«...È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per interventi sulle strutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Torino, Genova, Bologna e Palermo. Pertanto è incrementato di tale importo il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti».

8.78 BERNARDI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.*

8.46 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 13, dopo le parole: «lire 9.000 miliardi», *aggiungere le altre*: «per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano anche infrastrutture di interscambio con altri modi di trasporto».

8.2 SANTINI

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 13, dopo le parole: «lire 9.000 miliardi», *aggiungere le altre*: «per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano anche infrastrutture di interscambio con altri modi di trasporto».

8.35 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 13, dopo le parole «9.000 miliardi», *inserire il seguente periodo:* «È altresì autorizzata la contrazione di mutui finalizzati ad interventi di realizzazione e di ristrutturazione di impianti a fune e a trazione (funicolare aerea e terrestrre) a valere sullo stesso stanziamento».

8.79 BERNARDI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 13 sopprimere le parole: «ed in lire 1.300 miliardi nell'anno 1991».

8.53 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Parte accolta dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 13 sostituire le cifre: «700 miliardi», «1.150 miliardi» *e* «1.300 miliardi», *rispet-*

tivamente con le altre: «500 miliardi», «750 miliardi» *e* «1.000 miliardi».

8.53 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Parte respinta dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«... Per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate di autoparcheggio e per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e mutamento di destinazione di edifici e di aree da adibirsi ad autosili per il ricovero custodito di autoveicoli, la dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il triennio 1988-1990 con l'ulteriore complessiva assegnazione di lire 500 miliardi, ripartiti in ragione di lire 100 miliardi per il 1988 e 200 miliardi per gli anni successivi.

... Le somme sono assegnate ai Comuni a titolo di contributo in conto interessi. La misura dell'interesse è determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e delle aree urbane.

... Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e delle aree urbane, previa delibera del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, integrato con il Ministro delle aree urbane, sono fissati i criteri per la ripartizione del contributo fra i comuni, sulla base di singole proposte accompagnate da analisi costi-benefici e piani finanziari. Con analogo provvedimento ministeriale, previa approvazione dei singoli progetti, si provvede alle relative assegnazioni».

8.80 VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

[N.B. – Emendamento presentanto dal senatore Bernardi, da lui ritirato e fatto proprio dal senatore Visconti]

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«... Le norme di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relative alla revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea sono estese alle restanti ferrovie in regime di concessione, cui si applicano successivamente alla quarta revisione prevista dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

... Per le operazioni di parametrazione l'importo convenzionale di base delle spese di esercizio è da determinare per tutte le ferrovie - a modifica di quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1985. Eventuali variazioni delle voci fondamentali di spese di cui all'articolo 2, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, che si rendessero necessarie in funzione delle mutate condizioni tecnologiche dell'esercizio ferroviario sono disposte dal Ministro dei trasporti sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13 della legge stessa. Per le aziende concessionarie di ferrovie che - sentite le Regioni interessate - realizzano opere di ammodernamento e potenziamento avvalendosi dei mutui contraibili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni è prorogata sino a 25 anni a partire dalla data di ultimazione delle opere. Per il periodo precedente le concessioni sono prorogate, ove necessario - intese le Regioni interessate -, per il periodo occorrente per l'esecuzione delle opere stesse.

... I provvedimenti approvanti i lavori e forniture ed i relativi tempi di realizzazione sono adottati dal Ministro dei trasporti sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221».

8.81 BERNARDI

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 14.

8.14 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 14.

8.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.*

8.39 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nonchè per i relativi studi e le necessarie verifiche, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello Stretto di Messina».

8.82 BERNARDI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 14, dopo le parole: «e le necessarie verifiche» *inserire le altre*: «ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale».

8.61 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Accolto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire le parole: «lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi» *con le altre*: «lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi».

8.13 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire le parole: «lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi» *con le altre*: «lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi».

8.60 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire le parole da: «la spesa» *fino a*: «1989,» *con le altre*: «la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».

8.67 LIBERTINI, CROCETTA, LOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire le parole: «per l'erogazione in favore della Società dello stretto di Messina» *con le altre:* «per la indizione di apposito concorso internazionale».

8.15 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«...Per le esigenze di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 3 miliardi e 7 miliardi per l'anno 1988».

8.83 BERNARDI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 15 e 16.

8.84 BERNARDI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione

straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la riduzione dei costi dei servizi relativi ai trasferimenti di cui al medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a 1/5 della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988. Il programma quinquennale verrà sviluppato nell'ambito delle finalità e con gli strumenti di cui all'articolo 2 della sopracitata legge n. 210 del 1985 e verrà articolato sulla base di una concertazione di programma secondo le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 13 della decisione n. 327 del Consiglio CEE del 20 maggio 1975, richiamata al citato articolo 17, lettere *c*) e *d*), della legge n. 210 del 1985. Sempre nell'ambito del citato programma quinquennale, per quanto attiene in particolare agli strumenti attuativi richiamati alle lettere *h*), *i*) ed *l*) del citato articolo 2 della legge n. 210 del 1985, e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, comma 4, della medesima legge, l'Ente Ferrovie dello Stato potrà prevedere l'avvio di iniziative nel settore delle partecipazioni societarie in termini estensivi ad ogni attività di responsabilità dell'Ente medesimo, inclusi i settori patrimoniali e finanziario, che possa essere indirizzata al miglioramento economico-finanziario della gestione. La definizione del piano di risanamento, basato anche sulla ottimizzazione, in ottica economico-finanziaria, dei programmi di investimento già deliberati ed ancora da completare richiamati al precedente articolo 8, comma 3, lettera *b*), ivi incluso il completamento su scala nazionale dei programmi previsti con legge 22 dicembre 1986, n. 910, determina l'istituzione dei seguenti strumenti di copertura finanziaria a sostituzione delle modalità attualmente in vigore, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 16:

a) un fondo di rotazione acceso presso il Ministero dei trasporti con rate di rimborso

capitale a carico dell'Ente e sue partecipate commisurate per importo e durata alla vita tecnico-finanziaria dei singoli progetti e con interessi a totale carico dello Stato;

b) un fondo di dotazione alimentato annualmente da finanziamenti con quote capitale ed interessi a totale carico dello Stato per i progetti di investimento non aventi caratteristiche tali da essere finanziati con il fondo di rotazione. I finanziamenti trasferiti sul fondo di dotazione dell'Ente a tale titolo non comporteranno carico di interessi passivi e quote di rimborso capitale sul bilancio dell'Ente stesso.

...Sempre in relazione al sopra richiamato piano quinquennale, l'Ente è autorizzato tra l'altro:

a) ad inserire nel piano un programma di esodo agevolato del personale eccedente, con incentivi da attuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) a prevedere un programma articolato di adeguamento delle tariffe ai livelli delle altre reti europee;

c) a prevedere l'estensione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 24 della legge n. 210 del 1985 e comunque a non considerare, nell'ambito del piano di azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato, il carico dei costi fiscali e tributari derivanti dalle proprie attività e da quelle previste all'articolo 2 della legge n. 210 del 1985;

d) a non considerare nel piano medesimo il carico degli oneri impropri derivanti da obblighi di servizio non coperti da appositi contributi da parte dello Stato».

8.68 ANDRIANI, LIBERTINI, LOTTI, SENESI, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 15 sopprimere l'ultimo periodo.

8.16 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 15 sopprimere l'ultimo periodo.

8.54 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Ferma restando la garanzia di un migliore *standard* qualitativo del servizio e del mantenimento delle tariffe comunque entro i margini del tasso inflattivo, nonchè la garanzia di un miglioramento delle condizioni di lavoro e di un adeguato sviluppo delle retribuzioni, il programma di cui al presente comma deve mantenere - o ripristinare, ove fossero state abolite - le ferrovie secondarie».

8.55 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con le parole:

«, ferma restando la garanzia di un migliore *standard* qualitativo del servizio e del mantenimento delle tariffe comunque entro i margini del tasso inflattivo, nonchè la garanzia di un

miglioramento delle condizioni di lavoro e di un adeguato sviluppo economico delle retribuzioni».

8.8 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Il non effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate a tale titolo o il non raggiungimento degli obiettivi con esse prefissati sono condizione di non assegnazione di ulteriori contributi statali e di verifica dell'assetto gestionale dell'ente da parte degli organi competenti».

8.19 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Il non effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate a tale titolo o il non raggiungimento degli obiettivi con esse prefissati determinano l'impossibilità di ulteriore assegnazione di contributi statali e contemporaneamente determinano la verifica dell'assetto gestionale dell'Ente da parte degli organi competenti».

8.56 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Tale stato di attuazione è materia di verifica programmatica e gestionale dell'Ente da parte degli organi competenti».

8.18 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Se il programma quinquennale di cui al precedente comma non è presentato nel termine di sei mesi, il consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato viene dichiarato decaduto».

8.62 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma, approvati in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti procedurali, l'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi del medesimo programma, ancorchè non integralmente finanziati, per i quali non sussistono i predetti impedimenti, con priorità per la

realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 10, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

8.36 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«... Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato».

8.69 LOTTI, LIBERTINI, SENESI, VISCONTI, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«... Al fine di incentivare il settore di trasporto combinato delle merci il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo straordinario per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 nel limite complessivo di spesa di lire 50 miliardi l'anno, alle imprese o raggruppamenti di imprese di trasporto e spedizione di merci che abbiano complessivamente corrisposto, in ciascuno degli anni immediatamente precedenti quelli cui il contributo si riferisce, una somma non inferiore a 3 miliardi annui per noli ferroviari relativi a trasporti combinati nazionali e internazionali.

... Il contributo è commisurato all'ammontare dei noli ferroviari di cui al precedente comma ed è rivalutato in proporzione alla

somma totale degli investimenti effettuati per impianti fissi e per mezzi mobili terrestri e navali nel triennio anteriore all'anno cui il contributo si riferisce, allo specifico fine dell'incremento del trasporto combinato. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione del contributo.

... Il relativo onere di 50 miliardi per il 1988, di 50 miliardi per il 1989 e di 50 miliardi per il 1990 viene posto a carico dell'accantonamento per "interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti" iscritto nella tabella C del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

8.76 REZZONICO, COVIELLO, FORTE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«... Al fine di incentivare il settore di trasporto combinato delle merci il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo straordinario per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 nel limite complessivo di spesa di lire 50 miliardi l'anno, alle imprese o raggruppamenti di imprese di trasporto e spedizione di merci che abbiano complessivamente corrisposto, in ciascuno degli anni immediatamente precedenti quelli cui il contributo si riferisce, una somma non inferiore a 3 miliardi annui per noli ferroviari relativi a trasporti combinati nazionali e internazionali.

... Il contributo è commisurato all'ammontare dei noli ferroviari di cui al precedente comma ed è rivalutato in proporzione alla somma totale degli investimenti effettuati per impianti fissi e per mezzi mobili terrestri e navali nel triennio anteriore all'anno cui il contributo si riferisce, allo specifico fine dell'incremento del trasporto combinato. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti defini-

rà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione del contributo.

... Il relativo onere di 50 miliardi per il 1988, di 50 miliardi per il 1989 e di 50 miliardi per il 1990 viene posto a carico dell'accantonamento per "interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti" iscritto nella tabella C del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

8.85 BERNARDI, REZZONICO, COVIELLO

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 404 del 1985 è incrementata per il 1988 in ragione di 5 miliardi».

8.86 BERNARDI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre un piano quinquennale di riorganizzazione dei servizi, degli organici di personale e delle strutture tariffarie, finalizzato al conseguimento di un miglioramento complessivo della qualità dei servizi medesimi, degli indicatori di produttività di sistema e del rapporto tra le entrate relative ai diversi tipi di effetti postali, al fine anche di giungere alla progressiva riduzione di trasferimenti statali a pareggio di bilancio. Il piano è preventivamente sottoposto al parere delle competenti Com-

missioni parlamentari, che dovranno esprimersi su di esso nel termine di trenta giorni dal ricevimento».

8.70 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17, dopo le parole: «riorganizzazione produttiva», *inserire le altre*: «, miglioramento del servizio».

8.20 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17, dopo le parole: «riorganizzazione produttiva», *inserire le altre*: «, di miglioramento del servizio».

8.57 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17, sostituire le parole: «attraverso un recupero di produttività» *con le altre*: «attraverso un migliore e più razionale utilizzo degli strumenti, degli impianti e del personale».

8.22 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17, dopo le parole: «a pareggio di bilancio», *aggiungere, in fine, le altre*: «senza aumenti tariffari eccedenti il tasso inflattivo».

8.21 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17, dopo la parola: «bilancio», *aggiungere, in fine, le altre*: «senza aumenti tariffari eccedenti il tasso d'inflazione programmato».

8.58 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se allo scadere dei sei mesi il piano di cui al presente comma non è stato predisposto, il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si intende decaduto».

8.63 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 18.

8.24 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. A decorrere dal 1989 detti trasferimenti dovranno essere ridotti, a fronte di economie di gestione non lesive della qualità del servizio e del lavoro, del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce condizione di verifica programmatica e gestionale dell'Amministrazione postale».

8.23 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovrà conseguire il pareggio di bilancio, al netto degli oneri impropri, nel termine di cinque anni dalla data di approvazione della presente legge. A tal fine la legge finanziaria stabilisce, a decorrere dal 1989, l'entità della riduzione annuale dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio».

8.71 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 19 e 20.

8.72 GIUSTINELLI, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 19.

8.26 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 19 sopprimere le parole: «entro il termine perentorio del 31 dicembre 1988».

8.25 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 19 sopprimere le parole: «anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale».

8.28 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 19, dopo le parole: «degli organici di personale», *aggiungere le altre:* «senza detrimento della qualità e quantità del servizio, nonchè della qualità del lavoro e dei livelli salariali».

8.27 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«...Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal comma 8 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'ulteriore spesa di 1.000 miliardi per l'anno 1990».

8.3 SANTINI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 20.

8.31 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 20, dopo le parole: «senza possibilità di rimborso da parte dello Stato», *aggiungere, in fine, le altre:* «in tutti i casi in cui non sia possibile dimostrare che tali perdite provengono da deficienze strutturali ineliminabili e non da cattiva gestione».

8.30 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esistenza di dette eventuali perdite o disavanzi è condizione di verifica program-

matica e gestionale delle imprese ed esercizi da parte degli organi competenti».

8.29 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«... Gli enti locali ed i loro consorzi sono obbligati a chiedere al Ministero dei trasporti la nomina di un commissario per le proprie aziende di trasporto, le quali - a norma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - non abbiano nel termine perentorio del 31 dicembre 1988, di cui al precedente comma 19, raggiunto l'equilibrio di bilancio».

8.38 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«... Le aziende di trasporto pubbliche che, a norma del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non abbiano raggiunto l'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1988 saranno sottoposte a gestione commissariale governativa dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il parere dei competenti Assessorati

regionali, se espresso entro 30 giorni dalla richiesta».

8.37 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (28 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 8**, *inserire i seguenti:*

Art...

«1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1988-1992 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 500 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale e interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato anche alle amministrazioni comunali di città con popolazione inferiore ai 400.000 abitanti, interessate da rilevanti fenomeni di pendolarismo. Le amministrazioni comunali di Torino, Genova, Firenze, Bologna, Palermo e Catania possono contrarre anche all'estero, nel limite complessivo di 2.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi per la progettazione e la realizzazione delle tratte di rete metropolitana prioritarie all'interno dei sistemi urbani prima elencati.

2. I contributi sono erogati a rotazione alle amministrazioni con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche sui costi e benefici e dai relativi piani finanziari.

3. Al fondo affluiscono per l'anno 1988 la somma di lire 80 miliardi e di lire 100 miliardi

per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

8.0.3 BERNARDI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*) della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la riduzione dei costi dei servizi relativi ai trasferimenti di cui al medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari ad un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

2. Il sopra richiamato programma quinquennale verrà sviluppato nell'ambito delle finalità e con gli strumenti di cui all'articolo 2 della sopra citata legge n. 210 del 1985 e verrà articolato sulla base di una concertazione di programma secondo le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 13 della decisione n. 327 del Consiglio CEE del 20 maggio 1975 richiamata al citato articolo 17, lettere *c*) e *d*) della legge n. 210 del 1985.

3. Sempre nell'ambito del citato programma quinquennale, per quanto attiene in particolare gli strumenti attuativi richiamati alle lettere *h*), *i*) ed *l*), del citato articolo 2 della legge n. 210 del 1985 e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, comma 4,

della medesima legge, l'Ente Ferrovie dello Stato potrà avviare iniziative nel settore delle partecipazioni societarie in termini estensivi ad ogni attività di responsabilità dell'Ente medesimo, inclusi i settori patrimoniale e finanziario, che possa essere indirizzata al miglioramento economico-finanziario della gestione.

4. La definizione del piano di risanamento basato anche sulla ottimizzazione, in ottica economico-finanziaria, dei programmi di investimento già deliberati ed ancora da completare richiamati al precedente articolo 8, comma 3, lettera *b*, ivi incluso il completamento su scala nazionale dei programmi previsti con legge 22 dicembre 1986, n. 910, determina l'istituzione dei seguenti strumenti di copertura finanziaria in sostituzione delle modalità attualmente in vigore, fatto salvo quanto previsto nel successivo ultimo comma:

a) un fondo di rotazione acceso presso il Ministero dei trasporti con rate di rimborso del capitale a carico dell'Ente e sue partecipate commisurate per importo e durata alla vita tecnico-finanziaria dei singoli progetti e con interessi a totale carico dello Stato;

b) un fondo di dotazione alimentata annualmente da finanziamenti con quote capitale e interessi a totale carico dello Stato per i progetti di investimento non aventi caratteristiche tali da essere finanziati con il fondo di rotazione. I finanziamenti trasferiti su fondo di dotazione dell'Ente a tale titolo non comporteranno carico di interessi passivi e quote di rimborso del capitale sul bilancio dell'Ente stesso.

5. Sempre in relazione al richiamato piano quinquennale, l'Ente è autorizzato tra l'altro:

a) ad inserire nel piano un programma di esodo agevolato del personale eccedente con incentivi, da attuarsi nei limiti degli stanziamenti scritti del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) a prevedere un programma articolato di adeguamento delle tariffe delle altre reti europee;

c) a prevedere l'estensione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 24 della legge n. 210 del 1985 e comunque a non considerare nell'ambito del piano di azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato il carico degli oneri fiscali e tributari derivanti dalle proprie attività e da quelle previste all'articolo 2 della legge n. 210 del 1985;

d) a non considerare nel piano medesimo il carico degli oneri impropri derivanti da obbligo di servizio non coperti da appositi contributi da parte dello Stato.

6. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere *b*) e *c*) della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate».

8.0.4 BERNARDI

Precluso dalla votazione sull'em. 8.68 (29 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato, previo parere dei Ministri dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, può chiedere al CIPI l'ammissione al trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni del personale non appartenente a categorie uguali o superiori a quella dei quadri, per il quale l'attuazione del programma di cui al successivo comma 2 richieda la sospensione dal servizio, anche in deroga agli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

2. La richiesta di ammissione al trattamento straordinario della cassa integrazione guada-

gni deve contenere il programma triennale di ristrutturazione e riorganizzazione che l'Ente Ferrovie dello Stato intende attuare ai fini del risanamento economico dell'impresa.

3. Ferma restando la durata di tre anni l'Ente, con la procedura di cui all'articolo 1, può chiedere la modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

4. Il personale posto in cassa integrazione guadagni, già iscritto al fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, viene collocato a riposo con titolo alla pensione a domanda da presentarsi fino al termine di novanta giorni dalla cessazione del trattamento stesso, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) abbia maturato alla data di presentazione della domanda almeno diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia raggiunto alla stessa data cinquanta anni di età.

5. A tale personale è concesso un aumento di servizio fino ad un massimo di cinque anni non suscettibile di maggiorazione a qualsiasi titolo da valere come servizio effettivo ai fini della liquidazione della pensione.

6. L'aumento di servizio di cui al precedente comma è attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella che sarebbe stata acquisita rimanendo in servizio fino alla data di collocamento a riposo di ufficio, ai sensi delle norme vigenti sul collocamento a riposo di ufficio relative al personale ferroviario.

7. Nei confronti dei dipendenti di cui ai precedenti commi è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per il periodo corrispondente all'aumento di servizio attribuito in base ai commi precedenti, le ritenute ed i contributi mensili in favore del fondo pensioni sono posti a carico del Ministero del tesoro e sono determinati, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive

modificazioni, considerando l'aliquota vigente nel tempo in cui deve essere effettuata la ritenuta stessa e le voci della retribuzione che vi sono assoggettate alla data della cessazione dal servizio.

9. Il trattamento di integrazione salariale, concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è corrisposto mediante un contributo straordinario a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

10. Le norme di attuazione saranno emanate entro sei mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

11. I contributi a carico dello Stato, ai sensi dei commi precedenti, sono determinati nella misura massima di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. L'onere effettivamente sostenuto dallo Stato per ciascuno dei tre anni per le finalità di cui al presente articolo verrà detratto dalla sovvenzione di equilibrio determinata ai sensi della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 8».

8.0.5 BERNARDI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Art. 9.

Trasferire nella tabella C, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.*

9.24 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi nell'anno 1988 a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative riservate al Mezzogiorno, secondo un programa da sottoporre al CIPE. La ripartizione tra gli enti delle suddette operazioni avviene secondo le seguenti quote:

IRI lire 700 miliardi;
ENI lire 200 miliardi;
EFIM lire 100 miliardi.

L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 100 miliardi annui nel 1989 e nel 1990, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei limiti dell'indebitamento all'estero».

9.28 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988».

9.95 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

9.23 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 2, dopo le parole: «Per consentire l'attuazione degli interventi», *aggiungere le altre:* «, limitatamente a imprese, enti, amministrazioni pubbliche o loro consorzi».

9.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 2 sostituire le cifre: «250», «500» *e* «1000», *rispettivamente, con le altre:* «100», «200» *e* «1000».

9.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 2 sostituire le cifre: «250», «500» *e* «1000», *rispettivamente, con le altre:* «250», «500» *e* «750».

9.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I contributi di cui al presente comma sono destinati per almeno il 50 per cento agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183».

9.29 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«... Una quota di almeno il 20 per cento delle disponibilità complessive del Fondo di cui al precedente comma è riservata ad interventi riguardanti il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e il disinquinamento».

9.56 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota fino al 10 per cento» *con le altre:* «Una quota di almeno il 20 per cento».

9.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 3:

alla prima riga, dopo la parola: «cento», *inserire le altre:* «elevata al 15 per cento nel

caso di programmi finalizzati di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,»;

alla sesta riga, dopo la parola «anni», *inserire le altre:* «che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti.»;

alla sesta e alla settima riga sostituire le parole: «in relazione al tipo di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le» *con le altre:* «Per l'attività di formazione professionale ci si avvarrà delle strutture universitarie e post-universitarie e delle»;

alla nona riga, dopo la parola «medesimo.» *sostituire le parole da:* «Sulle suindicate» *fino a:* «riferisce» *con le altre:* «Le imprese che godono dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Spetta al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferire».

9.61 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota fino al» *con le altre:* «Una quota di almeno il».

9.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche attraverso le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo».

9.46 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4, alla terza riga, dopo la parola «armonizzare», *inserire le altre:* «riequilibrare e qualificare».

9.62 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «di ricerca pubbliche», *sopprimere le altre:* «e private».

9.7 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «da regolare mediante apposite convenzioni», *aggiungere le altre:* «nelle quali dovrà essere garantita la presenza di istituti aventi sede nel Mezzogiorno d'Italia».

9.30 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4 sostituire le parole: «la spesa di lire 50 miliardi» *con le altre:* «la spesa di lire 150 miliardi».

9.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «adotta», *inserire le altre:* «, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione» *e aggiungere, alla fine del comma, le parole:* «, e con quello della pubblica istruzione.».

9.93 BOMPIANI, SPITELLA, CONDORELLI, COVIELLO, AZZARÀ

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«... Il Fondo di incentivazione istituito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986 e regolamentato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10 aprile 1987, per il comparto della scuola, a decorrere dall'anno 1988 è incrementato di 123 miliardi di lire l'anno».

9.53 ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, MESORACA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

9.34 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 6 sostituire le parole: «è elevato a lire 90 miliardi» *con le altre:* «è elevato a lire

110 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali».

9.9 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 6, dopo le parole: «a lire 90 miliardi», *aggiungere le altre:* «, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali».

9.8 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 7.

9.10 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 7 sostituire le parole: «è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi» *con le altre:* «è complessivamente di lire 1.000 miliardi».

9.11 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«... L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988».

9.25 COVIELLO, DIANA, MORA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«... L'aliquota dell'imposta sostitutiva per le operazioni di credito agrario di esercizio, di durata non superiore a dodici mesi, di cui al decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad altre disposizioni legislative in materia è stabilita nella misura dello 0,25 per cento per i finanziamenti erogati a partire dal 1° gennaio 1988».

9.54 MICOLINI, MORA, COVIELLO

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.25 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.*

9.35 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il 40 per cento delle somme di cui sopra è assegnato in favore delle aziende ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1986, n. 183».

9.31 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti».

9.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.*

9.36 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«... Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione del piano triennale 1987-1989 degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni

di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita alla quota parte degli anni 1989, 1990 e 1991 dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

... Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni attuative della citata legge 1° marzo 1986, n. 64 e della delibera del CIPE del 28 maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali, adottando, anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il compimento degli atti omessi, e ciò fino alla completa esecuzione degli interventi stessi».

9.60 AZZARÀ, DELL'OSSO, CARIGLIA, FORTE PARISI

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«... Al fine di finanziare il secondo e il terzo piano annuale di attuazione del piano triennale 1987-1989 degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del Testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è riferita alla quota-parte degli anni 1989, 1990 e 1991 dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

9.99 VIGNOLA, BARCA, BOLLINI

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.60 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.*

9.37 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi di allevamento da latte e da carne, macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, possono contrarre mutui di consolidamento e sviluppo così come previsto dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Il limite complessivo massimo è di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. In relazione a tali mutui, ad ammortamento quindicennale, è concesso un contributo negli interessi nella misura di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194, estendendo tale norma anche agli impianti partecipati da enti pubblici, purchè la maggioranza del capitale sia posseduta da organismi cooperativi o da questi insieme ad enti pubblici territoriali, a modifica del citato articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. I mutui in oggetto sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Ad integrazione dell'intervento previsto e quale misura eccezionale di accompagnamento alle operazioni strutturali da realizzare,

saranno concessi contributi in conto capitale, nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 1988, a titolo di provvidenza straordinaria a sostegno di situazioni di grave e comprovata crisi che vincolano lo sviluppo dell'attività zootecnica di consistenti aree ad essa vocate. L'erogazione delle provvidenze suindicate seguono la normativa vigente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), della legge 8 novembre 1986, n. 752, e seguenti circolari applicative. Per le finalità di cui al primo periodo sono autorizzati limiti di impegno quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. È autorizzata, inoltre, la spesa di lire 100 miliardi nell'esercizio 1988 per i contributi in conto capitale di cui sopra. Sono abrogate tutte le norme contrastanti con il presente comma».

9.63 CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«... Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni di credito speciale autorizzati ad esercitare il credito agrario.

... Per le finalità di cui al comma precedente gli istituti e le sezioni ivi indicati sono autorizzati, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni».

9.26 MICOLINI, MORA, COVIELLO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... Le disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 15 miliardi».

9.64 CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1986 è incrementata di lire 150 miliardi annui per il triennio 1988-1990 per il finanziamento dell'azione orizzontale di cui al comma 3, lettera *a*), per la promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale».

9.65 ANDRIANI, LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, TRIPODI, SCIVOLETTO, MARGHERITI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... Per l'attuazione, da parte delle Regioni, dei piani specifici di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 1986, n. 752, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi annui per il triennio 1988, 1989 e 1990».

9.66 PECCHIOLI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 6 della legge n. 572 dell'8 novembre 1986 è incrementata di lire 200 miliardi annui per il triennio 1988-1990 per il finanziamento delle azioni previste dal piano forestale nazionale».

9.69 ANDRIANI, SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, MARGHERITI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1986 è incrementata di lire 150 miliardi annui per il triennio 1988-1990 come quota-parte regionale per il finanziamento di un programma nazionale rivolto alla riduzione dell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura».

9.67 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, TRIPODI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«...La spesa prevista dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1986 è incrementata di lire 150 miliardi per ogni anno per il triennio 1988-1990 per il finanziamento di un programma di ricerca e sperimentazione agraria».

9.68 ANDRIANI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12.*

9.38 RIVA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 12.

9.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 9.38 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 12.

9.70 PINNA, MACIS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 9.38 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Al comma 12 sostituire le parole: «integrazione finanziaria di lire 2.500 milioni» *con le altre:* «integrazione finanziaria simbolica di lire 10 milioni».

9.12 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 9.38 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Al comma 12 sostituire le parole: «lire 2.500 milioni» *con le altre:* «lire 500 milioni».

9.13 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 9.38 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Trasferire nelle tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.*

9.39 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 13 sostituire la cifra: «90 miliardi» *con l'altra:* «150 miliardi».

9.14 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«... Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro nella misura di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. È costituito un fondo speciale di lire 30 miliardi destinato ad assicurare la copertura totale o parziale del rischio di cambio connesso alle variazioni delle divise acquisite dalla Sezione stessa mediante prestiti di provvista in valuta. Le modalità di ricorso ed utilizzo del fondo di cui al precedente comma sono

determinate con decreto del Ministro del tesoro».

9.72 ANTONIAZZI, VECCHI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 14.

9.15 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.*

9.40 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 300 miliardi» *con le altre:* «è incrementato della somma di lire 100 miliardi».

9.16 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dalla possibilità di utilizzo del suddetto incremento del fondo di dotazione della SACE e degli indennizzi di cui al comma 2 dell'arti-

colo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è esclusa l'esportazione di sistemi d'arma, di loro componenti e munizionamenti».

9.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 15.

9.17 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 15.*

9.41 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 16.

9.18 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 16.*

9.42 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire le cifre: «500», «50», «200» *e* «250», *rispettivamente, con le altre*: «50», «5», «20» *e* «25».

9.19 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire la cifra: «500» *con l'altra*: «250» *e le cifre*: «200» *e* «250», *rispettivamente, con le altre*: «100» *e* «100».

9.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 17, dopo le parole: «di produzione non nucleare», *aggiungere le altre*: «e non a carbone».

9.57 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 17 sostituire le parole: «di nuovi impianti di produzione non nucleare, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica», *con le altre*: «di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica».

9.55 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 18.

9.20 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 18.

9.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18.

9.43 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 18 sostituire la cifra: «100 miliardi» *con l'altra*: «50 miliardi».

9.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«...Per gli anni 1987, 1988 e 1989 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle

imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi, per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA».

9.90 ANDREATTA, COVIELLO, AZZARÀ, DE VITO

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«...Il limite di impegno di cui all'articolo 3-*octies* della legge 27 marzo 1987, n. 121, sotto la voce «Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio», è elevato a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e a 150 miliardi per il 1990».

9.83 ANDRIANI, BAIARDI, CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«... Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990».

9.91 ANDREATTA, COVIELLO, AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«... Il fondo di cui al comma 18 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per l'anno 1988 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, punto 1, dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41»

9.92 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 19.

9.44 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Per l'anno 1988 il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-

legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato di lire 300 miliardi. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, è soppresso».

9.73 ANDRIANI, CONSOLI, BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 19 *inserire il seguente*:

«... È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949».

9.74 ANDRIANI, CONSOLI, BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«... Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le rispettive competenze, quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

9.89 CORTESE, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 20.

9.45 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 20, sostituire le parole: «1000 miliardi» *con le altre*: «930 miliardi» *e le parole*: «350 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989», *con le altre*: «265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989».

Conseguentemente, dopo il comma 21 aggiungere, in fine, il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, è aumentata di lire 40 miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 , comma 1, della stessa legge è aumentata di lire 35 miliardi per il 1988 e di lire 35 miliardi per il 1989»

9.100 PATRIARCA, BOSCO, FORTE, ZANELLA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 20, sostituire le parole: «1.000 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989» *con le seguenti:* «930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989».

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è

aumentata di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».

9.98 AZZARÀ, PARISI

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.100 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella D, *richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 21.*

9.32 RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (27 ottobre 1987)

Al comma 21 sostituire le parole: «30 miliardi per l'anno 1988» *con le altre*: «90 miliardi per l'anno 1988» *e le parole*: «90 miliardi per l'anno 1990» *con le altre*: «30 miliardi per l'anno 1990».

9.75 BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 21, dopo le parole: «annualmente ripartite», *aggiungere le altre*: «il 50 per cento per la ricerca scientifica e tecnologica ed il 50 per cento».

9.21 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane».

9.94 FORTE, AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.74 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della richiamata legge è aumentata da lire 238 miliardi a lire 278 miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, è aumentata da lire 30 miliardi a lire 80 miliardi».

9.59 PATRIARCA, BOSCO

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.100 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica e interventi per l'armamento privato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della richiamata legge è aumentata di lire 40 miliardi».

9.87 MARIOTTI, FORTE, ZANELLA, PIZZO, ACQUAVIVA

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.100 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... Al fine di una più puntuale applicazione delle riserve previste per il Mezzogiorno dal Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 128, tali percentuali minime vengono determinate annualmente dalla legge finanziaria in considerazione della capacità produttiva, determinazione che per il 1988 è del 30 per cento. La non applicazione da parte di qualunque ente o amministrazione vincolata è condizione sufficiente per l'automatica verifica gestionale da parte degli organi competenti».

9.22 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«... Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati nella gestione di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi istitutive devono essere contabilizzate nel conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante dal bilancio.

... L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al momento della retrocessione del fondo.

... Con la presente disposizione si intendono regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad accumulo già esistenti».

9.1 DUJANY

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«... Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo", Ente pubblico economico a partecipazione statale.

... Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65 previsti dal comma 6 del presente articolo.

... È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo" di 10 miliardi per l'anno 1987, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali».

9.27 CONDORELLI, TAGLIAMONTE, BOSCO, VENTRE, ZECCHINO, GIACOVAZZO, TOTH, IANNIELLO, VIGNOLA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo", ente pubblico economico a partecipazione statale.

... Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 6 del presente articolo.

... È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro

Italiano nel Mondo" di 10 miliardi per l'anno 1987, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali».

9.88 GUIZZI, FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«... Per le spese relative a consulenze e studi da affidare ad esperti o istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato in relazione ad acquisizioni o dismissioni di quote di capitale, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

... Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente di lire 4 miliardi per il 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per il medesimo anno finanziario, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675».

9.85 CORTESE, COVIELLO, GIACOVAZZO, BONORA, ZANELLA, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... Per consentire l'attuazione di un progresso coordinato di interventi per la difesa del mare e della costa è autorizzata per il triennio 1988-1990. in aggiunta agli stanziamenti già recati della legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed integrati della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'ulteriore spesa complessiva di 580 miliardi in ragione di 85 miliardi per l'anno 1988; di 200

miliardi per l'anno 1989 e di 295 miliardi per l'anno 1990».

9.86 DEGAN, BOATO, CORTESE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

« ... L'articolo 13 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, relativo a contributi da conferire alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale nelle attività di interesse turistico, è aumentato di lire 100 miliardi per il 1988 e rifinanziato per 300 miliardi per ciascuni degli anni 1989 e 1990».

9.79 ANDRIANI, GALEOTTI, CONSOLI, BENASSI, CARDINALE, BAIARDI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... Per garantire alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di proseguire nella programmazione degli interventi previsti al Titolo II della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 210 miliardi per l'anno 1989 e di lire 225 miliardi per l'anno 1990».

9.58 PIZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Gli stanziamenti relativi alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono ridotti nella misura di lire 90 miliardi per il 1988, di lire 90 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 400 miliardi per gli anni successivi. Le risorse così resesi disponibili saranno utilizzate per contribuire al finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti, nel triennio 1988-1990, in nuove attività produttive nelle aree di cui al Testo unico n. 218 del 1978. A tal fine, l'IRI, l'ENI e l'EFIM sono autorizzati a contrarre prestiti con relativo onere degli interessi a carico del bilancio dello Stato».

9.82 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, BENASSI, GALEOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

« ... Per le finalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente lo sviluppo e l'accrescimento della competitività dell'industria operante nel settore aeronautico, è autorizzata nel triennio 1989-1991, l'ulteriore spesa di lire 450 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi annui, da destinare agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 808. Sono altresì autorizzati, per il 1989, due limiti di impegno di lire 25 miliardi l'uno rispettivamente per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*) dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 808».

9.81 ANDRIANI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI, BENASSI, GALEOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (9 dicembre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono fatte affluire ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere poi assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che dovessero rendersi disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate vengono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al comma precedente».

9.80 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, BENASSI, GALEOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Il Fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988 e rifinanziato per lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

9.78 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, CARDINALE, BAIARDI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Il contributo finanziario dello Stato di cui all'articolo 20 della legge 15 dicembre

1971, n. 1240, è stabilito in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per consentire all'ENEA di realizzare programmi di ricerca e di promozione in materia di risparmio energetico e di fonti alternative».

9.77 GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 100 miliardi per il 1988, di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 390 miliardi per il 1990».

9.76 ANDRIANI, CARDINALE, CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, GALEOTTI, PETRARA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«...Allo scopo di elevare la qualità dell'attività di formazione e di ricerca è istituito il fondo poliennale formazione-ricerca. Il fondo include tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti per le università e per gli enti pubblici di ricerca vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'entità annuale del fondo è stabilita con legge finanziaria. Per il 1988 la dotazione del fondo è pari a lire 8.500 miliardi corrispondenti agli stanziamenti iscritti alla rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1988, alle rubriche 18 del titolo I e 2 e 18 del titolo II dello stato di previsione della spesa della

Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1988, nonchè dei fondi accantonati per le finalizzazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quelli relativi alle voci «AIEA/UNESCO» e «Diritto allo studio» del Ministero del tesoro di cui alle tabelle B e C della presente legge, incrementati di lire 1.000 miliardi. Tale incremento sarà finalizzato ai seguenti obiettivi:

a) istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

b) riequilibrio territoriale, ammodernamento e sviluppo delle strutture e qualificazione delle attività proprie delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) promozione del diritto allo studio.

...In prima applicazione gli stanziamenti eccedenti le destinazioni già previste per legge, pari a 1.000 miliardi, vengono attribuiti e ripartiti, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle università, alle Regioni, alle Province, agli enti pubblici di ricerca, mediante decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, previo parere del CUN, dei Consigli di Presidenza degli enti di ricerca ed approvazione delle competenti Commissioni parlamentari».

9.84 PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

All'emendamento 9.96, dopo le parole: «alle imprese» *inserire le seguenti*: «pubbliche e private».

9.96/1 RASTRELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... A partire dal 1° gennaio 1988, alle imprese con non più di cento addetti che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei territori compresi nell'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'impresa alla data del 1° ottobre 1987, un contributo pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, che non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso secondo criteri, compreso quello di una riserva per il lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il relativo onere, valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

... Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento previsto nel precedente comma».

9.96 DE VITO, AZZARÀ, GIACOVAZZO, VIGNOLA, BARCA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«... Dal 1° gennaio 1988, alle imprese artigiane e industriali con non più di 100 addetti che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei territori compresi

nell'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni assunto, in aggiunta al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'impresa alla medesima data, un contributo pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente e che non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso secondo criteri e condizioni, ivi compresi il rispetto del contratto di lavoro e dei contributi sociali, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'onere relativo, valutato in lire 250 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla suddetta legge 1° marzo 1986, n. 64».

9.101 VIGNOLA, BARCA

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 9.96 (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 9** *inserire i seguenti*:

Art. . . .

(*Autorizzazione al ricorso alla Cassa depositi e prestiti*)

«1. A decorrere dal 1988 e nel limite massimo di 200 miliardi di lire annui, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e di strutture da destinare ad uso delle stesse o ad iniziative comunque promosse dalle Camere di commercio nell'interesse delle economie locali, semprechè la proprietà degli immobili sia delle camere medesime.

2. Agli effetti delle garanzie si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 febbraio 1978, n. 43 (articolo 1 - quarto comma) e 21 dicembre 1978, n. 843, (articolo 3 - secondo e terzo comma)».

9.0.2 BONORA, COVIELLO, PARISI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Art. . . .

(*Impianti di interesse pubblico*)

«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà disporre, per le cooperative e loro consorzi che ne detengono la gestione, la cessione degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e delle disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752, e delle delibere CIPE del 17 dicembre 1986 e del 27 aprile 1987. Per la determinazione del prezzo di cessione sarà utilizzata la disposizione del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212».

9.0.1 COVIELLO, MICOLINI, MORA

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

All'emendamento 9.0.3, comma 1, sostituire la cifra: «550 miliardi» *con l'altra*: «350 miliardi».

9.0.3/1 BOATO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Per consentire la prosecuzione nei primi sei mesi dell'anno 1988 del piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 550 miliardi finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985 incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e promozione delle fonti alternative e risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

2. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti nè assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile.

3. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione e in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

4. Corrispondentemente, il fondo speciale in conto capitale di cui alla tabella C è ridotto per l'anno 1988 di lire 550 miliardi».

9.0.3 IL GOVERNO

Respinto dalla 5ª Commissione il comma 1; precluso nelle restanti parti da tale votazione (29 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione

ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317».

9.0.4 FORTE, DE VITO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione 29 ottobre 1987)

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.79 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 1 sopprimere le parole: «di lire 2.200 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi per l'anno 1990».

10.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Al comma 1 sostituire la cifra: «300» con l'altra: «1.000».

10.50 DE VITO, AZZARÀ, DELL'OSSO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«... Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse incrementata da un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

... L'affidamento delle concessioni di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, può avvenire anche secondo il criterio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), della legge 8 agosto 1977, n. 584».

10.3 BAUSI, COVIELLO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

10.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

10.52 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

10.20 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 3.

10.81 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di lire 150 miliardi per l'anno 1989».

10.53 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

10.27 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989».

10.49 VIGNOLA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 4.

10.8 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 4.

10.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

10.28 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4 sostituire le parole da: «800 miliardi» *sino alla fine, con le altre:* «100 miliardi nell'anno 1988».

10.54 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4 sostituire le cifre: «800», «100», «150» *e* «200», *rispettivamente, con le altre:* «250», «50», «50» *e* «50».

10.7 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 4 sostituire le cifre: «800», «100», «150» e «200», *rispettivamente, con le altre*: «400», «100», «100» e «50».

10.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1956, n. 524, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di lire 120 miliardi per l'anno 1988. Detto importo è destinato all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, per lire 80 miliardi, per la realizzazione di opere di completamento dell'aerostazione e all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la realizzazione della seconda pista».

10.94 RASTRELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 5.

10.55 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

10.29 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 6.

10.56 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

10.30 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 7.

10.57 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7.

10.31 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 7, dopo la parola: «bradisismico», *aggiungere le altre*: «da realizzare con i poteri

di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80».

10.75 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 8.

10.85 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

10.32 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 8, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Una ulteriore quota pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto».

10.64 CORTESE, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«...Per il finanziamento dei piani particolareggiati di recupero di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alle leggi regionali di attuazione, è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa di lire 1.000.000 di milioni, di cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

10.77 PARISI

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«...Per il finanziamento dei piani particolareggiati di recupero di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alle leggi regionali di attuazione, è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa di lire 1.000.000 di milioni, di cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

10.96 RASTRELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«...Per i lavori di sistemazione idrogeologica del fiume Arno e dei suoi affluenti e per assicurare la salvaguardia di Firenze e di Pisa da eventi alluvionali è autorizzata la concessione a favore della regione Toscana del contributo speciale di lire 50 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 20 miliardi per l'anno 1990».

10.4 BAUSI, COVIELLO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«...Ai fini del definitivo completamento delle opere dell'invaso di Bilancino sul fiume Sieve, affluente del fiume Arno, finalizzate alla regimazione delle piene e dell'approvvigionamento idrico delle città di Firenze e di Prato e dei Comuni contermini, è autorizzata la concessione in favore della regione Toscana del contributo speciale di lire 185 miliardi, in ragione di lire 65 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 60 miliardi per l'anno 1990».

10.63 PIERALLI, SPOSETTI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 9.

10.86 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

10.33 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 10.

10.87 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.

10.34 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 11.

10.88 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 11.

10.35 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«... Per consentire l'immediato avvio di un programma di consolidamento del centro abitato di San Miniato e delle aree circostanti, nonchè per la salvaguardia e il recupero del patrimonio monumentale e architettonico cittadino, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

10.72 VESENTINI, TORNATI, LOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 12.

10.9 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 12.

10.46 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12.

10.36 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 12 sostituire le cifre: «600» e «66», *rispettivamente, con le altre*: «300» e «33».

10.10 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 4 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989».

10.21 POLI, AZZARÀ, BOATO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«... Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale delle opere pubbliche i fondi occorrenti utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, della legge 17 agosto 1960, n. 908».

10.65 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 13.

10.11 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 13.

10.90 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

10.37 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 13 sostituire le parole: «lire 10 miliardi» *con le altre:* «lire 6 miliardi», *e le parole:* lire 31 miliardi» *con le altre:* «lire 21 miliardi».

10.22 POLI, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 14.

10.67 SPOSETTI, BOLLINI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 14.

10.91 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

10.38 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per provvedere alla realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero, è autorizzata la spesa di lire 10.500 milioni. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

10.12 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14, dopo le parole: «per la revisione dei prezzi contrattuali,» *sopprimere le altre:* «indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive» *e sostituire le cifre:* «100», «30» *e* «35», *rispettivamente, con le altre:* «30», «8» *e* «11».

10.14 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14 sopprimere le parole: «perizie di varianti o suppletive».

10.13 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14, dopo le parole: «comune di Brennero,» *inserire le altre:* «e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1974, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990».

10.71 MARGHERITI, ANDRIANI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, POLLINI, AZZARÀ

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Detta spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988, istituendo un nuovo capitolo di spesa per ciascuna delle leggi speciali interessate, e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

10.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«... All'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le Regioni, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonchè i parametri di valutazione dei progetti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che, sentite le singole Regioni, delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine».

10.68 FRANCHI, SPOSETTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 15.

10.92 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 15 sostituire la cifra: «2.000 miliardi» *con l'altra:* «2.500 miliardi».

10.15 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 16.

10.89 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Sul complessivo importo di cui al precedente comma, lire 900 miliardi e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 190 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro di beni culturali».

10.74 FERRARA Pietro, FORTE, ZANELLA, ACQUAVIVA, PIZZO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Al comma 16 dopo le parole: «del comma 5, dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,», *aggiungere le altre:* «di cui almeno il 50 per cento nel Mezzogiorno,».

10.16 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura» *con le altre:* «lire 200 miliardi sono destinate ad iniziative volte ad incentivare l'impiego in agricoltura di tecniche antiparassitarie e fertilizzanti, non chimiche e non nocive, e lo sviluppo di fonti energetiche in agricoltura (biomasse)».

10.19 NEBBIA, BOATO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 16, dopo le parole: «ammodernamento dell'agricoltura», *aggiungere le altre:* «, anche per favorire le tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;».

10.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MARGHERITI, MICOLINI

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 16 aggiungere, in fine, le parole: «di cui 50 miliardi sono destinati alla conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud-orientale caratterizzati dal "barocco siciliano" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal "barocco leccese"».

10.23 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MISSERVILLE, GRADARI, PONTONE, VISIBELLI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, LA RUSSA, MANTICA, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«... Per consentire la prosecuzione degli interventi volti al consolidamento, alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico dei centri delle regioni Puglia e Sicilia, caratterizzati rispettivamente dal "barocco leccese" e dal "barocco siciliano", previsti nell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449, è autorizzata una ulteriore spesa di 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni

1988, 1989 e 1990, da destinare per 20 miliardi in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco leccese" e per 20 miliardi in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco siciliano"».

10.24 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MISSERVILLE, GRADARI, PONTONE, VISIBELLI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, LA RUSSA, MANTICA, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 17.

10.84 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 18.

10.82 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18.

10.39 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 19 sopprimere le parole da: «Il comma 1, dell'articolo 1, della predetta legge n. 891 è così riformulato:» *sino alla fine del capoverso.*

10.17 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 19 stralciare le parole da: «Il comma 1, della predetta legge n. 891 è così riformulato» *sino alla fine del comma.*

10.18 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 20.

10.80 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 20.

10.40 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:

«20. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa

ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per 500 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamento, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1989, in lire 110 miliardi per l'anno 1990 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti stanziamenti è riservata per gli interventi da effettuare dalle regioni meridionali.

21. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione delle reti idriche di distribuzione, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue. A tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 i Comuni dell'Italia meridionale sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per 200 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamento, valutato in lire 18 miliardi per il 1989, in lire 36 miliardi per il 1990 e in lire 54 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio dello Stato».

10.69 VIGNOLA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 20 sostituire le parole: «lire 360 miliardi» *con le altre:* «lire 1.500 miliardi» *e le parole:* «valutato in lire 40 miliardi» *con le altre:* «valutato in lire 167 miliardi».

10.1 SANTINI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Agli effetti di cui sopra e in particolare per la sistemazione dell'invaso di Bilancino in funzione di approvvigionamento idrico e di sistemazione idrogeologica per il fiume Arno, la regione Toscana è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per lire 180 miliardi con l'onere di ammortamento valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1989 a carico dell'Amministrazione dello Stato».

10.5 BAUSI, BUTINI, COVIELLO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 21.

10.83 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 21.

10.41 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'erogazione degli stanziamenti di cui al presente comma è subordinata alla presenta-

zione al Parlamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di una relazione sul programma di interventi da effettuare e sul rendiconto di quelli effettuati».

10.60 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 22.

10.44 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 22.

10.42 RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 22 sopprimere le parole: «e costruzione».

10.78 MANCIA, ZANELLA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 22 sostituire le parole: «sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade

classificate provinciali» *con le altre:* «sistemazione ed ammodernamento di strade classificate provinciali».

10.58 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Al comma 22 sostituire le parole da: «450 miliardi,» *fino alla fine, con le altre:* «1.000 miliardi, di cui 500 miliardi per il Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 105 miliardi nell'anno 1989 e in lire 210 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato».

10.76 SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«... A valere sullo stanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la presente legge, lire 400.000 milioni, di cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destinati alla realizzazione, a cura del Ministro della protezione civile, di un programma straordinario ed urgente di opere per l'approvvigionamento idrico dei Comuni siciliani che non riescono a garantire la continuità giornaliera della fornitura di acqua per gli usi civili».

10.93 RASTRELLI

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«... A valere sullo stanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la presente legge, lire 400.000 milioni, di cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destinati alla realizzazione, a cura del Ministro della protezione civile, di un programma straordinario ed urgente di opere per l'approvvigionamento idrico dei Comuni siciliani che non riescono a garantire la continuità giornaliera della fornitura di acqua per gli usi civili».

10.97 PARISI

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 23.

10.62 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Al comma 23, in fine, sostituire le parole: «entro i sei mesi»,*con le altre:* «entro un anno».

10.62/1 VISCONTI, BARCA

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«... Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo sin qui effettuati. Tale relazione deve

contenere un quadro dettagliato delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi».

10.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Accolto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, lettera *c*), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate di lire 250 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990, con specifica destinazione per l'ammodernamento della strada statale "Cassia" nel tratto tra Siena ed il confine con la provincia di Viterbo».

10.70 MARGHERITI, SPOSETTI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le previsioni di cui all'articolo 7, comma 15, lettera *b*), della legge n. 910 del 22 dicembre 1986 sono aumentate di lire 1.000 miliardi, nella misura di lire 200 miliardi per l'esercizio 1988 e 400 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, con specifica destinazione per la strada statale "Cassia", la superstrada Civitavecchia-Viterbo-Terni-Rieti e la strada statale "Salaria" (Raccordo anulare-Passo Corese-Rieti)».

10.73 SPOSETTI, SARTORI, GIUSTINELLI, IANNI, MERAVIGLIA

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le agevolazioni previste ai commi 11 e 12, dell'articolo 17, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono estese alle imprese ubicate in Sicilia».

10.66 RASTRELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... È concesso un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi a favore del comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, per i maggiori oneri derivanti dalla massiccia e repentina concentrazione di lavoratori che gravitano nel comune in relazione alla costruzione della centrale nucleare».

10.26 SARTORI

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 10,** *aggiungere i seguenti:*

Art. ...

«1. Per la realizzazione nelle regioni meridionali degli interventi previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 16, 17 e 22, le imprese appaltatrici o concessionarie dei lavori sono obbligate, in base al capitolato di appalto o all'atto di concessione, ad assumere il 50 per cento degli addetti tra i giovani compresi fra i 18 e i 32 anni di età iscritti nelle liste del collocamento alla data del 30 settembre 1987».

10.0.1 COVELLO, PERUGINI, MURMURA, DONATO, ANDÒ, COVIELLO, AZZARÀ, DE VITO, D'AMELIO, GIACOVAZZO, IANNIELLO, PATRIARCA, ZITO, PINTO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per elevare la capacità di programmazione e di spesa della Pubblica amministrazione è costituito il Fondo programmazione e progettazione interventi (FPI) per l'individuazione dei programmi di intervento delle opere meritevoli di finanziamento.

2. Il Fondo ha carattere di fondo di rotazione. Anticipa le spese necessarie al finanziamento della "fase programmatoria" e recupera le anticipazioni a valere sugli stanziamenti disposti con leggi dello Stato di approvazione degli interventi stessi.

3. Con legge finanziaria si stabiliscono i settori di intervento prioritario da ammettere al finanziamento del FPI e sono determinate le disponibilità finanziarie globali.

4. Il CIPE, entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria, sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma, stabilisce, le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili e i termini per la presentazione della domanda.

5. In assenza di richieste ritenute valide dal CIPE, relativamente alle indicazioni prioritarie di cui al comma 3, il CIPE ripartisce le somme in funzione delle domande pervenute.

6. Le Amministrazioni centrali e le Regioni presentano i piani di lavoro da ammettere a finanziamento nei tempi e con le modalità fissate dal CIPE.

7. I piani ammessi a finanziamento debbono essere completati entro un anno dalla concessione del finanziamento, salvo diverso e motivato termine stabilito dal CIPE.

8. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono stanziati lire 100 miliardi per il 1988, lire 200 miliardi per il 1989, lire 300 miliardi per il 1990».

10.0.2 BAUSI, COVIELLO

Respinto dalla 5ª Commissione (29 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per le opere pubbliche dello Stato di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, ovvero per quelle, necessarie o urgenti, anche se di importo inferiore, individuate, su proposta del Ministro competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Amministrazioni statali debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta di rispettiva competenza entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla data della richiesta. Nello stesso termine, prorogabile una sola volta per motivate ragioni inerenti la particolare complessità delle opere, gli organi consultivi competenti sono tenuti ad esprimere il relativo parere.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le Amministrazioni interessate per l'adozione dell'atto mancante.

3. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a porre in essere gli adempimenti di loro competenza riguardanti le opere di cui all'articolo 1, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine senza che si sia provveduto, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Quando gli adempimenti di cui al comma 1, siano di competenza di enti locali e non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, all'espletamento dei medesimi provvede in via sostitutiva la Regione entro il successivo termine di trenta giorni. Decorso anche tale ulteriore termine, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

10.0.3 FORTE, DE VITO, DELL'OSSO

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 18.0.4
(5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per le opere di cui all'articolo 1 l'Amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni o enti interessati alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa. Alla conferenza partecipa anche l'operatore economico, se già individuato.

2. La conferenza definisce le modalità e i tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza. Tale programma, che deve risultare da apposito verbale, è vincolante per le parti intervenute.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, l'Amministrazione può prevedere nella lettera di invito che il programma dei lavori sia redatto a seguito della conferenza di cui al comma 1, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

4. In caso di inottemperanza agli impegni assunti nella conferenza di servizi, su proposta dell'Amministrazione procedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzandone l'organizzazione, ed avvalendosi inoltre dei servizi dell'Amministrazione procedente, ovvero, ove questa lo richieda, dei servizi del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso o con separato decreto è fissato, di concerto col Ministro del tesoro, il compenso del commissario. Tale compenso è posto a carico dei fondi a disposizione per l'esecuzione delle opere.

5. Il commissario, al termine dell'incarico, invia una relazione alla procura generale della Corte dei conti circa i danni erariali derivanti dal ritardo nell'esecuzione dell'opera.

6. Le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici possono avvalersi delle procedure di cui ai commi precedenti per opere di rilevante interesse, individuate su loro richiesta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

7. Le procedure di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, individuati su proposta del Ministro competente si applicano a opere di preminente interesse nazionale previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri. Rientrano in tali opere, le opere pubbliche o i programmi di opere finanziate a totale carico o con contributo a carico dello Stato, volte a realizzare, nei settori delle fonti di energia, dei trasporti e degli altri servizi pubblici essenziali, gli interventi sulle aree metropolitane, le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'economia nazionale, nonchè le opere ed i programmi che, pur se attinenti ad altri settori, e in particolare a quelli dell'edilizia scolastica, sanitaria e giudiziaria, siano in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo del Mezzogiorno o di zone caratterizzate da particolare depressione economica».

10.0.4 FORTE, DE VITO, DELL'OSSO

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 18.0.4
(5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Governo presenta una relazione sullo stato di attuazione delle opere di cui al presente articolo e sull'utilizzo degli stanziamenti in esso previsti. In caso di mancata presentazione della suddetta relazione nel termine previsto, l'erogazione dei fondi di cui al presente articolo non può superare, alla data del 30 settembre, la quota del 75 per cento del totale previsto per l'anno».

10.0.5 RIVA, CAVAZZUTI

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 10.59
(5ª Commissione - 29 ottobre 1987)

Art. 11.

Stralciare l'articolo.

11.8 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare l'articolo.

11.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

11.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

11.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

11.15 ANTONIAZZI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere al 1° gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, devono essere presentate alle Prefetture competenti per territorio. Le domande che sono state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei competenti uffici alla Prefettura medesima.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1 i Prefetti si avvalgono di Commissioni mediche formate ognuna da sanitari delle strutture mediche territoriali dell'INPS, dell'INAIL e da sanitari delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

3. Avverso il giudizio della Commissione l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione sanitaria, costituita presso la sede regionale dell'INPS, composta da un medico dell'Istituto stesso, con funzioni di presidente, da un medico dell'INAIL e da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi precedenti.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

7. Avverso la decisione della Commissione sanitaria di cui al comma 3 del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di previdenza sociale.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità, previsti dalla legge 28 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni della presente legge e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

11.16 AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 1988 l'entità delle pensioni, assegni o indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è incrementata di lire 50.000».

11.3 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione – 30 ottobre 1987)

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. A partire dal 1° gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, devono essere pre-

sentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le domande giacenti presso le Unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura delle Amministrazioni suddette alle competenti sedi dell'INPS che le definiscono sulla base di una tabella che il Ministro della sanità è tenuto ad emanare entro il 31 gennaio 1988 sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Avverso i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegni o di indennità, è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di pensione sociale»;

al comma 8, dopo le parole: «Ministri dell'interno», *inserire le altre*: «del lavoro e della previdenza sociale» *e aggiungere, infine, il seguente periodo*: «Con lo stesso decreto, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS, sono stabilite le variazioni dell'organico dell'Istituto, necessarie ai fini dell'attuazione del presente articolo»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità, previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni della presente legge e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

11.14 AZZARÀ

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari o amministrativi secondo le modalità già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

11.4 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari o amministrativi secondo le modalità già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

11.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «mutilati ed invalidi civili», *aggiungere le altre*: «e di altre tre associazioni designate per un anno dal Presidente del Consiglio dei ministri».

11.5 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «mutilati ed invalidi civili», *aggiungere le altre*: «e di altre tre associazioni designate per un anno dal Presidente del Consiglio dei ministri».

11.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 5 sostituire le parole: «Trecentocinquanta», «Centosettantacinque» e «1.400 milioni annui», *rispettivamente con le altre*: «Quattrocentoquaranta», «Duecentoventi» e «2.430 milioni annui».

11.6 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 9 sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del tesoro sono», *con le altre*: «Con un separato provvedimento legislativo saranno».

11.7 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 9 sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del tesoro sono» *con le altre*: «Con un separato provvedimento legislativo saranno».

11.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 11.16 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«... Dal 1° gennaio 1988, a modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986, concernente "modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", l'adeguamento automatico ivi previsto, si applica, oltre che sugli importi dei trattamenti indicati nell'articolo stesso, anche relativamente all'importo dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo medesimo».

11.10 DE CINQUE, D'AMELIO

Decaduto (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 11** *inserire il seguente*:

Art. ...

«1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli importi, di cui alle tabelle C, G, M, N e S degli assegni di cumulo di cui alla tabella F; degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, di cui all'articolo 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15; dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17; dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo ed

undicesimo dell'articolo 20; dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione dell'assegno, previsti rispettivamente dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge; degli assegni previsti dai successivi articoli 4 e 8, sono adeguati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. Nella prima applicazione del comma 1 si intendono conglobati negli importi degli assegni di cui al comma stesso gli assegni aggiuntivi.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.

4. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti"».

11.0.1 COVIELLO, VENTRE, BOLDRINI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Art. 12.

Stralciare gli articoli 12, 13, 14 e 15.

12.8 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare l'articolo.

12.7 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare l'articolo.

12.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

12.9 SIGNORELLI, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

12.10 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

12.16 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

12.18 IMBRIACO, RANALLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare i commi 1, 2, 3 e 4.

12.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 4.

12.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

«Le Regioni procederanno con criteri uniformi in ciascuna USL ad indagini epidemiologiche, al fine di definire i dipartimenti. In tale ottica».

12.11 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 sostituire le parole: «I posti letto degli ospedali pubblici» *con le altre*:

«Nelle Regioni in cui i posti letto degli ospedali pubblici e convenzionati superino i sei posti letto per mille abitanti, i posti letto».

12.17 GUALTIERI, FORTE

Decaduto (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 3, dopo le parole: «personale ospedaliero», *inserire le altre*: «secondo i criteri dell'OMS».

12.12 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 4 sostituire le parole:

«Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili» *con le altre*: «Lo Stato è responsabile».

12.13 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In nessun caso le Regioni possono procedere ad imposizioni tributarie di qualsiasi genere».

12.14 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 5.

12.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

«In relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le USL provvedono, entro 60 giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, all'assunzione di personale rideterminando le piante organiche in funzione dell'orario ridotto e dell'adeguamento degli *standars* indicati al comma 3».

12.15 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 6.

12.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare i commi 7, 8 e 9.

12.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 13.

Stralciare l'articolo.

13.14 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

13.8 IMBRIACO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

13.24 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare i commi 1, 2 e 3.

13.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, sostituire le parole: «Non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento», *con le altre*: «Deve essere ridotto del 10 per cento».

13.15 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, dopo le parole: «elevato a cinque giorni», *inserire le altre*: «; inoltre gli utenti possono prenotare le prestazioni anche per telefono».

13.16 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 4.

13.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 4.

13.25 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La quota fissa per ricetta di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 31

agosto 1987, n. 360, non è più prevista per alcuna ricetta o farmaco».

13.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Tutti i *tickets* sui farmaci, sulle analisi, sulle ricette sono soppressi».

13.17 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

All'emendamento 13.23 sostituire le parole da: «si applica la quota fissa» *fino alla fine del fine del comma, con le seguenti:* «si applica il prezzo di mercato».

13.23/1 CAVAZZUTI, VESENTINI

Ritirato a seguito della nuova formulazione dell'em. 13.23 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 28 febbraio 1988, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, viene adottato un prontuario farmaceutico unico nazionale contenente esclusivamente i farmaci essenziali così come definiti dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le strutture pubbliche convenzionate sono tenute a somministrare esclusivamente i farmaci contenuti in tale prontuario. Sugli altri farmaci non

indicati dal prontuario si applicano i prezzi di mercato e sono a carico dell'assistito».

13.23 GUALTIERI, FORTE, ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«... A partire dal 1° gennaio 1988 il Governo adotta un prontuario terapeutico nazionale (PTN) contenente esclusivamente i farmaci essenziali così come definiti della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

... Le strutture pubbliche e convenzionate sono tenute a somministrare esclusivamente i farmaci di cui al comma precedente.

... Le ricette contenenti esclusivamente i farmaci di cui ai commi precedenti non sono gravate di alcun pagamento a carico dell'assistito; ogni altro farmaco non contenuto nel PTN è a carico dell'assistito».

13.26 RANALLI, MERIGGI, DIONISI

Precluso dall'accoglimento dell'em. 13.23 (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 5.

13.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 5, dopo le parole: «estesi alle farmacie», *sopprimere le altre*: «, comprese quelle».

13.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 5, sostituire le parole: «comprese quelle municipalizzate», *con le altre:* «comprese quelle pubbliche».

13.1 SANTINI, BOLLINI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 6.

13.18 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare il comma 7.

13.9 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 7.

13.7 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 7, dopo le parole: «con prioritario riferimento alla», *inserire le altre*: «sostituzione e ampliamento delle strutture di prevenzione nei luoghi di lavoro oltrechè alla».

13.19 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 7, dopo le parole: «nella fase di attuazione» *inserire le altre:* «tutte le organizzazioni di utenti presenti sul territorio oltrechè».

13.21 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 7, sopprimere le parole: «e di incentivazione».

13.20 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Qualora le organizzazioni sindacali» *fino alla fine del comma.*

13.10 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Stralciare il comma 8.

13.12 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 8.

13.11 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 8.

13.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.

13.13 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, sostituire la parola: «pluriennale» *con l'altra*: «quinquennale»; *sostituire le parole*: «Al finanziamento degli interventi» *con le altre*: «All'intero finanziamento degli interventi»; *sopprimere le parole*: «nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto».

14.10 IMBRIACO, RANALLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di residenze», *inserire le altre*: «con le caratteristiche della comunità-alloggio e con non più di dieci anziani».

14.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro della sanità, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentito il Consiglio sanitario nazionale, definisce con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e in particolare:

a) al riequilibrio territoriale nella ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico;

b) all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche;

c) al potenziamento dei servizi di prevenzione e del territorio;

d) alla formazione ed aggiornamento professionale del personale al rapporto di lavoro subordinato;

e) alla realizzazione di piani straordinari per l'assistenza sanitaria (day hospital, spedalizzazione a domicilio) e alla realizzazione di residenze protette per anziani cronici non autosufficienti e comunque per la popolazione anziana ultrasessantacinquenne bisognosa di cure e assistenza continuativa;

f) alla realizzazione di piani straordinari per la sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita che prevedano il potenziamento dei servizi territoriali su tutto il territorio nazionale, nonchè la assunzione di tutte le figure professionali necessarie;

g) al potenziamento e alla realizzazione dei dipartimenti di emergenza, con particolare riguardo alle aree metropolitane.

3. Per il primo triennio il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 15.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 6.000 miliardi per ciscuno degli anni 1989-1990.

4. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 346 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e di lire 1.043 miliardi per l'anno 1990».

14.11 IMBRIACO, MERIGGI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, dopo le parole: «sentito il Consiglio sanitario nazionale», *sostituire le parole*: «ed un» *con le altre*: «sulla base di quanto predisposto da un».

14.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) riequilibrio territoriale delle strutture al fine di garantire una idonea capacità di posti-letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;».

14.9 PIERRI, FORTE, ZANELLA, ACQUAVIVA, PIZZO, AZZARÀ

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 sostituire le parole: «da istituire con proprio decreto» *con le altre*: «da istituire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

14.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «riequilibrio territoriale delle strutture», *aggiungere le altre*: «con particolare attenzione alle strutture di prevenzione nei luoghi di lavoro delle USL».

14.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non autosufficienti», *inserire le altre*: «ferma restanto la loro organizzazione in comunità-alloggio con non più di dieci anziani».

14.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «con particolare riferimento», *inserire le altre*: «ai servizi e unità operative poste a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione,».

14.7 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

14.12 IMBRIACO, MERIGGI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «Sulla base dei programmi regionali o provinciali», *inserire le altre*: «e della valutazione del nucleo di cui al precedente comma 2».

14.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 IMBRIACO, MERIGGI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico propedeutico all'impiego nel Servizio sanitario nazionale».

15.4 ANDREATTA, COVIELLO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

15.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento», *con le altre: «50 per cento»*.

15.3 ANDREATTA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 3 inserire la congiunzione «e» *fra le parole*: «durata pluriennale» *e*: «delle spese».

15.2 ANDREATTA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 4.

15.5 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

All'emendamento **15.0.2**, *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

« ... I soggetti di cui al precedente comma che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 20 per cento del contributo

1987, potranno a domanda ottenere il rimborso».

15.0.2/1 FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire i seguenti:*

Art. . . .

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Il comma 2, dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso".

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

4. Una quota pari al 20 per cento della misura del contibuto per le prestazioni del

Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8 e 11, dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portato in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988».

15.0.2 (già 8.0.1) ABIS, FORTE, COVI, MALAGODI, DELL'OSSO, ALIVERTI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute, salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo».

15.0.3 FORTE, ABIS, COVI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 29, dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988».

15.0.4 ABIS, DELL'OSSO, GUALTIERI, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Per il 1988, a decorrere dal 1° gennaio, la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 9 per cento interamente a carico dei datori di lavoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti, è soppresso.

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988.

4. Il comma 10 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso».

15.0.5 (già 8.0.2) BOLLINI, ANDRIANI, BARCA, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, (modificato dalla legge n. 1053 del 1971) posto a carico dei pensionati delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1988».

15.0.6 (già 8.0.2/1) BARCA, CROCETTA

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Art. . . .

«I contributi sanitari a carico del lavoro dipendente sono ridotti a partire dal 1° gennaio 1988 nella stessa proporzione in cui saranno ridotti i contributi a carico dei lavoratori autonomi, nel 1988, anche in conseguenza dello slittamento della riduzione del 1987».

15.0.1 BARCA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1986, n. 910» *inserire le altre*: «nonchè degli oneri derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 1985, n. 314, per i pagamenti effettuati nel 1988 e dalla revisione del regime degli assegni familiari».

16.6 ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, GAMBINO, CHIESURA, FERRAGUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 22 dicembre 1986, n. 910,» *inserire le altre*: «e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 1985, n. 314, e della revisione dei trattamenti di famiglia,».

16.9 COVIELLO

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1987, sono posti a carico dello Stato nell'anno 1988 a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi».

16.10 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e quanto disposto dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, di cui sono fatte salve le norme relative ai territori del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.Le somme così rese disponibili sono destinate al fondo di cui al comma seguente. Allo stesso fondo confluiscono i contributi ordinari di disoccupazione. Con la stessa decorrenza l'indennità di disoccupazione ordinaria, di cui alle leggi

25 maggio 1966, n. 310 e 14 aprile 1974, n. 114, è soppressa. Viene istituito presso l'INPS un fondo per il salario sociale ai disoccupati per garantire a questi ultimi, secondo norme determinate con separato provvedimento legislativo, un reddito minimo rapportato a quella parte di retribuzione dei lavoratori dipendenti, interamente indicizzata. Sono fatti salvi i trattamenti speciali di disoccupazione in vigore, per i lavoratori dell'industria, edili, agricoli. Pertanto, al precedente comma 1, della presente legge, la previsione per il complesso dei trasferimenti all'INPS è aumentata di lire 2.000 miliardi».

16.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di disoccupazione ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a lire 8.000. Conseguentemente, il complesso dei trasferimenti all'INPS di cui al precedente comma 1, è ulteriormente aumentato di lire 1.000 miliardi».

16.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 3.

16.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«... Ai fini del risanamento della gestione INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, il disavanzo patrimoniale della gestione stessa risultante al 31 dicembre 1987, stimato in lire 9.953 miliardi, è posto a carico dello Stato e sara ripianato con stanziamenti annuali, la cui quantificazione è demandata, per ogni anno, alla relativa legge finanziaria.

... Per l'anno 1988, è fissato a carico dello Stato un contributo di lire 1.000 miliardi, di cui una parte è destinata a finanziare la quota del fabbisogno per lo stesso anno della gestione agricoltura INAIL non coperta dai contributi a carico dei lavoratori dipendenti ed autonomi di cui rispettivamente al primo e quarto comma della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, e la residua parte è destinata a copertura parziale del disavanzo patrimoniale indicato al precedente comma».

16.7 CARIGLIA, DELL'OSSO, PARISI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Ai fini della imputazione di oneri impropriamente attribuiti al sistema previdenziale, e nell'ambito dei limiti di cui al comma 1, per l'anno 1988 è autorizzata la concessione: di un contributo di lire 2.195 miliardi per la copertura degli oneri connessi alle vigenti forme di pensionamento anticipato, da destinare, quanto a lire 2.193,5 miliardi, alla contabilità separata del fondo pensioni lavoratori dipendenti e, quanto a lire 1,5 miliardi, alla contabilità separata della gestione speciale minatori; di un contributo straordinario di lire 1.000 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti a parziale copertura del minore gettito contributivo derivante dalla minore misura dei contributi dovuti per i

lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro; di un contributo di lire 800 miliardi a favore della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari, ad integrazione del contributo previsto per l'anno 1988 dall'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

16.8 COVIELLO

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... In deroga a quanto stabilito nell'articolo 1, della legge n. 656, del 6 ottobre 1986, concernente "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", l'adeguamento ivi disposto si applica – oltre che sugli importi dei trattamenti specificamente indicati – anche all'importo dell'assegno aggiuntivo, previsto nell'articolo medesimo».

16.4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Allo scopo di assicurare negli anni 1988, 1989 e 1990 la rivalutazione delle vecchie pensioni private e pubbliche è stabilito uno stanziamento nel triennio 1988-1990 di 2.500 miliardi, nella misura di 500 miliardi nel 1988, 1.000 miliardi nel 1989 e 2.000 miliardi nel 1990. Con apposito provvedimento legislativo

si provvederà alla determinazione dei criteri per l'applicazione della norma».

16.5 ANTONIAZZI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 16,** *inserire i seguenti:*

Art. ...

«1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, è posto a carico del bilancio dello Stato l'onere per contributi assicurativi, diminuito del gettito contributivo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla gestione speciale minatori a copertura della maggiore anzianità contributiva riconosciuta ai beneficiari di pensioni liquidate, a partire dal 1° gennaio 1988, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamenti anticipati. Al bilancio dello Stato inoltre fanno carico, a partire dal 1° gennaio 1988, i ratei di pensione e i supplementi di pensione spettanti ai titolari di pensione di invalidità per il periodo di maggiore anzianità contributiva di cui sopra, anticipatamente corrisposti dalle suddette gestioni pensionistiche sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva consentita o della normale età pensionabile dei titolari di pensioni dirette liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamenti anticipati.

2. Gli oneri di cui al comma precedente continuano a restare a carico dei datori di lavoro ove previsto dalle norme che regolano i pensionamenti anticipati nei diversi settori produttivi.

3. A partire dal 1988 è istituita nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale minatori una contabili-

tà separata che evidenzi gli oneri di cui al comma 1, i versamenti dei datori di lavoro a copertura degli oneri di cui al comma 2, i contributi dello Stato, nonchè, per quanto concerne la contabilità istituita nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti, il gettito del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 12, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, resta attribuito a detto fondo.

4. Allo scopo di assicurare il necessario equilibrio finanziario delle due contabilità separate, lo Stato provvederà a trasferire all'INPS in rate bimestrali anticipate, salvo conguaglio, i fondi necessari per la copertura del fabbisogno delle suddette contabilità, valutato annualmente in sede di previsione.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1988 cessano di validità le disposizioni legislative che prevedono in materia di pensionamenti anticipati il trasferimento da parte della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di somme a titolo di contributi assicurativi per il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e di concorso all'onere per rate di pensione anticipatamente corrisposte. Con la stessa decorrenza cessano di validità le disposizioni legislative emanate in materia di pensionamenti anticipati che prevedono contributi a carico del bilancio dello Stato in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per la copertura degli oneri di cui al comma 1».

16.0.1 ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, GAMBINO, CHIESURA, FERRAGUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. È autorizzata, per l'anno 1988, la concessione di un contributo di lire 2.195 miliardi a

carico del bilancio dello Stato per la copertura degli oneri di cui al comma 1, dell'articolo 16-*bis*, da attribuire quanto a lire 2.193,5 miliardi alla contabilità separata del fondo pensioni lavoratori dipendenti e quanto a lire 1,5 miliardi alla contabilità separata della gestione speciale minatori. È autorizzata, inoltre, per l'anno suddetto, la concessione di un contributo straordinario di 1.800 miliardi a carico dello Stato, di cui 1.000 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, a parziale copertura del minore gettito contributivo derivante dalla minore misura dei contributi dovuti per i lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, e 800 miliardi a favore della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ad integrazione del contributo previsto per l'anno 1988 dall'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

16.0.2 ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, GAMBINO, CHIESURA, FERRAGUTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per la esecuzione da parte del comune di Catania di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città, è autorizzata la concessione a favore del predetto Comune di un contributo straordinario di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per la esecuzione degli interventi il Comune provvede con contratti di diritto privato a termine fino ad un massimo di 1.000 unità di lavoratori, avviati dall'Ufficio di collocamento, residenti nel comune di Catania e iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle leve di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore ad un anno.

3. Al fine di sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al precedente comma, il comune di Catania può assumere, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, del presente articolo, non più di 200 unità residenti nel medesimo comune alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche».

16.0.3 PARISI, CROCETTA, PIZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per l'esecuzione da parte del comune di Catania di lavori in economia relativa ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città, è autorizzata la concessione a favore del predetto Comune di un contributo straordinario di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per la esecuzione degli interventi il Comune provvede con contratti di diritto privato a termine fino ad un massimo di 1.000 unità di lavoratori, avviati dall'Ufficio di collocamento, residenti nel comune di Catania e

iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle leve di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore ad un anno.

3. Al fine di sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al precedente comma, il comune di Catania può assumere, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, non più di 200 unità residenti nel medesimo Comune dalla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

4. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, così come modificato con l'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzato, per l'esercizio 1988, lo stanziamento di lire 75.000 milioni».

16.0.4 RASTRELLI, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere l'articolo.

17.14 LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, ANTONIAZZI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito un Fondo di lire 9.000 miliardi per il triennio 1988-90, in ragione di lire 3.000 miliardi annui, destinato a misure per combattere la disoccupazione.

2. Il Fondo ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione a favore dei giovani mediante il finanziamento di piani e progetti di elevata intensità occupazionale, in particolare nei territori del Mezzogiorno, di cui al Testo unico n. 218 del 6 maggio 1978. I piani e i progetti di cui sopra dovranno prevedere forme di occupazione anche parziale e contemplare l'impiego di personale disoccupato femminile nel pieno rispetto delle graduatorie delle liste di avviamento al lavoro. Alla disciplina del Fondo si provvederà con separato provvedimento legislativo».

17.15 PECCHIOLI, ANTONIAZZI, SALVATO, CROCETTA, ANDRIANI, IANNONE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 1.

17.1 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

All'emendamento 17.17, aggiungere i seguenti commi:

«... Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi a carico del fondo di cui al presente articolo.

... Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativi ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesi-

ma legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge stessa».

17.17/1 (già 9.97) CORTESE, DE VITO, COVIELLO, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

All'emendamento 17.17, aggiungere i seguenti commi:

«...Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

...Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativi ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge stessa».

17.17/2 (già 9.71) CONSOLI, BENASSI CARDINALE, GIANOTTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. I contributi di cui al comma 1 per il 1987 per intero e per gli esercizi successivi per il 50 per cento, sono destinati al finanziamento del fondo per il rientro dalla disoccupazione che ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 4, che presentano elevata intensità di nuova occupazione.

3. Gli enti precettori dei contributi suddetti provvedono al versamento delle quote spettanti al fondo di cui al comma 2, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in un apposito conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Esse sono successivamente riversate, con modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - fondo per il rientro dalla disoccupazione». I prelevamenti dal fondo, per le finalità di cui al comma 2, sono disposti dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e le relative somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei ministri, dal CIPE o dai Comitati istituiti nel suo ambito ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui al comma

5, con priorità per quelli immediatamente eseguibili.

5. Sentito il Comitato di cui al comma 9, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:

a) stabilisce i criteri e le modalità generali della istruttoria dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 4, che sono rilevanti ai fini della valutazione dei parametri occupazionali;

b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli scambi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento; i predetti schemi devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 5, lettera *a*).

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del fondo e sui risultati conseguiti.

9. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Comitato composto da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presiedute dal Ministro o da persona da lui delegata. Il Comitato ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto fondo. Ogni

sei mesi il Ministro riferisce al Comitato di cui al presente comma sul funzionamento del fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.

10. Il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, riguardante il prepensionamento in particolari settori, è differito al 31 dicembre 1988. Il conseguente onere, calcolato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per gli anni 1989 e 1990 è posto, per l'anno 1988, a carico del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del fondo di cui al comma 2.

12. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile, di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

13. I progetti presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge possono prevedere, in deroga all'articolo 1 della legge n. 113 del 1986, l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a 12 mesi a condizione che si tratti di giovani laureati, diplomati ovvero in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in cerca di occupazione, che hanno conseguito il titolo da almeno 12 mesi e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a 200.

14. Fino alla data del 31 dicembre 1989, per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, come stabilito nell'articolo 30 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le esigenze derivanti dall'attuazione di quanto

previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il disposto dell'articolo 337, comma 2, della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente comma il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

15. Con i fondi di cui al comma 2 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale finanzia la realizzazione, nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziativa a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di occupazione e iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Le predette iniziative sono promosse da agenzie per l'impiego, enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate, senza finalità di lucro, da imprese anche cooperative. L'onere di ciascuna iniziativa per la quale si chiede il finanziamento non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 5, non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, si determinano le caratteristiche che devono avere i progetti, le modalità della loro presentazione e i criteri della loro

approvazione da parte delle Commissioni regionali per l'impiego.

17. Entro il 31 gennaio il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione giovanile, ripartisce tra le regioni interessate gli stanziamenti utilizzabili, indicando la quota destinata alle iniziative di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, la ripartizione viene operata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a 80 ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giovani ai quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

19. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 5 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

20. L'onere connesso all'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, è posto a carico del fondo di cui al comma 2».

17.17 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«...È autorizzata per gli anni 1988, 1989 e 1990 una spesa, con istituzione di apposito capitolo, pari all'1 per cento del prodotto interno lordo, per il finanziamento del fondo per l'occupazione all'uopo istituito, amministrato di concerto con le Regioni dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

17.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«... È autorizzata negli anni 1988-1989 e 1990 una spesa pari a 2.000 miliardi per il finanziamento del fondo per l'occupazione, all'uopo istituito, amministrato, di concerto con le Regioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari somma, per gli anni 1988-1989 e 1990, della previsione di spesa in fondo speciale di parte corrente alla voce "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio, fatta eccezione..."».

17.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«... Per gli anni 1988-1989 e 1990 la dotazione finanziaria del fondo per la fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotta di una somma pari a 2.000 miliardi l'anno. Dette somme sono destinate al finanziamento del fondo per l'occupazione, all'uopo istituito,

amministrato, di concerto con le Regioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

17.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso al 31 dicembre 1992» *con le altre*: «in corso al 31 dicembre 1987».

17.7 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I contributi riscossi fino al 31 dicembre 1987 e non utilizzati devono essere destinati al finanziamento del fondo, all'uopo istituito, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

17.8 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2, dopo la parola: «destinati», *inserire le altre:* «, per lire 500 miliardi nell'anno 1988,».

17.11 AZZARÀ, DE VITO, PARISI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 3.

17.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in particolare».

17.12 AZZARÀ, DE VITO, PARISI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«...A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a 5 milioni di lire 10 per cento; oltre 5 fino a 10 milioni di lire 20 per cento; oltre 10 fino a 30 milioni di lire 25 per cento; oltre 30 fino a 60 milioni di lire 33 per cento; oltre 60 fino a 100 milioni di lire 40 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 45 per cento; oltre 150 milioni di lire 54 per cento.

... Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente la detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 384.000 lire. Il limite di reddito previsto al

quarto comma dei medesimi articoli 15 e 12 è elevato a 3 milioni 225.000 lire; ai fini della determinazione di tale limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di 55 anni.

... Se il contribuente è coniugato con l'altro genitore ed ha diritto alla detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per i figli prevista al numero 2 e alla lettera *b*) del primo comma dei medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 30.000 lire per ciascun figlio e la detrazione prevista al numero 3 e alla lettera *c*) del primo comma dei medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 60.000 lire, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a lire 30 milioni.

... Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - (*Detrazione per contribuenti anziani*). - 1. A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno".

All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. - A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno".

...Con la medesima decorrenza di cui al comma ... la detrazione prevista al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 216.000 lire.

... La detrazione prevista al primo comma dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e

successive modificazioni, e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 174.000 lire, ed il limite di reddito ivi previsto è elevato da 6 a 7 milioni di lire».

17.16 BOLLINI, ANDRIANI, BARCA, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «più accentuato il fenomeno della disoccupazione.», *inserire il seguente periodo:* «All'interno del fondo è articolata una sezione separata e specifica finalizzata alla costituzione di società miste paritarie fra Comuni, o loro consorzi, e cooperative di lavoro per attività di servizio, produttive o sociali, coordinate regionalmente anche con apposite agenzie per lo sviluppo economico e l'occupazione».

17.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire i seguenti:*

Art. ...

«1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a compensazione delle minori entrate verificatesi nel primo triennio di applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 457, ed in attesa della revisione delle quote del gettito tributario dovute alla Regione stessa, è assegnato un contributo straordinario di lire 100 miliardi

per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989».

17.0.1 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BATTELLO, FIORET, MICOLINI, SPETIČ, COVIELLO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia, in attesa della revisione delle quote del gettito tributario dovuto, è assegnato un contributo straordinario di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, da destinare ad interventi in conto capitale».

17.0.7 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BATTELLO, FIORET, MICOLINI, SPETIČ, COVIELLO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. A partire dal 1° gennaio 1988 è soppressa la fiscalizzazione degli oneri sociali, fatta eccezione per gli sgravi contributivi relativi ai territori del Mezzogiorno di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le somme risparmiate in seguito a tale soppressione sono destinate al finanziamento del fondo per la riduzione dell'orario di lavoro all'uopo istituito ed amministrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalle organizzazioni sindacali.

3. Le aziende che avranno sottoscritto un apposito accordo collettivo per la riduzione di

almeno cinque ore dell'orario settimanale di lavoro a parità di retribuzione, potranno, a domanda, e fino ad esaurimento del fondo, chiedere la fiscalizzazione degli oneri sociali per una quota capitaria mensile per ogni dipendente pari a 250.000 lire, qualora, in seguito a tale riduzione dell'orario di lavoro, siano state effettuate assunzioni pari ad almeno il 50 per cento delle unità lavorative corrispondenti alla riduzione dell'orario suddetto.

4. Norme particolari dovranno essere previste per le aziende minori e per favorire l'assunzione di manodopera femminile.

5. Il fondo ha la finalità, in particolare, di difendere l'occupazione nelle aziende in crisi, di limitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale e di creare occupazione aggiuntiva in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le norme previste saranno valide per almeno un quinquennio. Alla disciplina del fondo si provvederà con separato provvedimento legislativo».

17.0.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Gli aumenti di spesa relativi al personale, non iscritti in bilancio in quanto non derivanti da automatismi o precedenti dispositivi, ma derivanti da accordi contrattuali siglati successivamente all'approvazione della presente legge, senza alcuna predeterminazione di tetti, vengono recepiti in sede di assestamento di bilancio.

2. Per l'anno 1988, in considerazione delle scadenze per cui gli aumenti di spesa riguarda-

no solo il secondo semestre, un aumento di spesa da iscriversi in assestamento di bilancio è autorizzato a decorrere dal 1° luglio 1987».

17.0.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. È istituito un fondo sociale finalizzato ad assicurare a tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni, a partire dal 1° luglio 1988, un assegno denominato "minimo vitale", da erogarsi in rapporto ai redditi percepiti, sino al raggiungimento di 550.000 lire mensili per le persone che vivono sole e 830.000 lire mensili per le coppie.

2. L'importo del fondo è di lire 3.000 miliardi nel triennio 1988-1990, nella misura di lire 500 miliardi nel 1988, 1.000 miliardi nel 1989 e di 1.500 miliardi nel 1990.

3. Alla disciplina del fondo si provvederà con separato provvedimento legislativo».

17.0.4 ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, SALVATO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Allo scopo di estendere i servizi sociali per la terza età sarà trasferito ai Comuni uno stanziamento di 3.000 miliardi nel triennio 1988-1990, nella misura di 500 miliardi nel 1988, 1.000 miliardi nel 1989 e 1.500 miliardi nel 1990.

2. Con apposito provvedimento legislativo si provvederà alla determinazione dei criteri per i trasferimenti ai Comuni».

17.0.5 TEDESCO TATÒ, ANTONIAZZI, SALVATO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 2, per una quota pari all'ammontare esente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità».

17.0.6 FORTE, ZANELLA, PIZZO, ACQUAVIVA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 18.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«... Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, è autorizzata la

spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di lire 4.150 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.400 miliardi per l'anno 1990».

18.16 ANDRIANI, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» *inserire le altre:* «del Consorzio obbligatorio dell'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste».

18.20 BEORCHIA, BATTELLO, SPETIČ, BOATO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 dopo le parole: «gli enti locali», *sopprimere le altre:* «e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate».

18.12 SANTINI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 dopo le parole: «gli enti locali», *sopprimere le altre:* «e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate».

18.29 SANTINI, AZZARÀ, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 dopo le parole: «possono procedere ad assunzioni di personale», *inserire le altre:* «limitatamente alla copertura del 20 per cento dei posti liberi in pianta organica, mentre per le eventuali eccedenze».

18.5 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 dopo le parole: «possono procedere ad assunzioni di personale», *inserire le altre:* «limitatamente alla copertura dei posti liberi in pianta organica, mentre per le eventuali eccedenze».

18.6 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13,».

18.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, attingendo prioritariamente ad eventuali graduatorie aperte di concorsi già espletati o elenchi di personale con contratto a termine».

18.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali siano state già avviate le procedure e sia già svolta la prima prova entro il 31 dicembre precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1954, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482».

18.17 TARAMELLI, VETERE, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA, SPOSETTI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 2 dopo le parole: «di merito», *inserire le altre:* «o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392».

18.25 COVIELLO, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le assunzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, e quelle conseguenti alla realizzazione di progetti speciali previsti da provvedimenti che alla suddetta data siano stati approvati dai competenti organi».

18.26 COVIELLO, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali e loro aziende, incluse le municipalizzate, nonchè le USL della Sicilia sono, altresì, autorizzate a procedere nel triennio 1988-1990 alla copertura graduale dei posti in organico vacanti alla data del 31 dicembre 1987. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

18.15 PARISI, CROCETTA, PIZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali e loro aziende, incluse le municipalizzate, nonchè le USL della Sicilia sono, altresì, autorizzate a procedere, con oneri a carico dei rispettivi fondi stanziati nel bilancio dello Stato nel triennio 1988-1990, alla copertura graduale dei posti in organico vacanti alla data del 30 giugno 1987».

18.30 RASTRELLI, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre 1987».

18.28 AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«... Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per operatore d'esercizio ed operatore specializzato d'esercizio, già scaduti in data 30 novembre 1987, ai fini dell'applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 873, è riacceso dal 1° dicembre 1987.

... Le suddette graduatorie sono poste in vigore con scadenza:

per gli operatori specializzati d'esercizio, fino all'approvazione delle graduatorie dei prossimi concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1988;

per gli operatori d'esercizio, fino all'attuazione esecutiva dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

... All'interno delle suddette assunzioni, la percentuale già riservata al personale precario, ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, viene ripristinata e attinta dalle graduatorie e dai concorsi banditi in base all'articolo suddetto, graduatorie la cui validità è prorogata a tal fine.

... Nell'ambito delle singole Direzioni compartimentali e provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA, sia pubblici, sia quelli riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, è facoltà dell'Amministrazione attingere all'altra per la copertura dei posti disponibili».

18.14 AZZARÀ, NIEDDU

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«... Possono procedere ad assunzioni di personale le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano fruito di contributi in conto esercizio. Nelle aziende speciali degli enti

locali è, in ogni caso, consentito effettuare assunzioni nei posti resisi vacanti e, nel limite del 20 per cento, nei nuovi posti disponibili di organico.

... Tutte le assunzioni devono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti».

18.1 SANTINI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«... Possono procedere ad assunzioni di personale le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano fruito di contributi in conto esercizio. Nelle aziende speciali degli enti locali è, in ogni caso, consentito effettuare assunzioni nei posti resisi vacanti e nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato a norma dell'articolo 16 del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

... Le assunzioni di cui al comma precedente devono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti».

18.24 SANTINI, AZZARÀ, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 3 dopo le parole: «può autorizzare assunzioni», *inserire le altre:* «in eccedenza alla pianta organica».

18.8 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 3 dopo le parole: «per comprovate necessità», *aggiungere, in fine, le altre:* «attingendo prioritariamente ad eventuali graduatorie aperte di concorsi già espletati o elenchi di personale con contratto a termine».

18.7 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«... L'importo previsto dall'articolo 6, comma 27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attribuire alla regione Sardegna per la ripartizione fra i Comuni della stessa in relazione al fabbisogno necessario all'ampliamento delle piante organiche conseguenti all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali col decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è determinato per l'anno 1988 in lire 30 miliardi, per l'anno 1989 in lire 50 miliardi e, a partire dall'anno 1990, in lire 70 miliardi. A partire dall'esercizio 1991, l'importo di 70 miliardi sarà maggiorato con le modalità vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale.

... Ai fini dell'adeguamento degli organici degli enti locali di cui ai commi 11, lettera *g*), e 22 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è disposto, a favore degli enti locali medesimi, rispettivamente uno stanziamento di 40 e 15 miliardi a partire dall'esercizio 1988. A partire dall'esercizio 1989 gli stanziamenti di cui al presente comma saranno maggiorati con le modalità vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale.

Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 75 miliardi per l'esercizio 1988. Il limite di 1.000 unità previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 resta determinato in 2.000 unità a

norma del comma 17, dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

18.18 MACIS, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... I Comuni, le Province e le loro aziende e i consorzi che non abbiano attuato le prescrizioni di cui al comma 1 possono procedere alle assunzioni per i posti in organico scoperti a tutto il 31 dicembre 1987. Nuovi posti di organico istituiti nel 1988, con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o nell'ambito delle competenze dei Comitati regionali di controllo, potranno essere coperti nel limite del 20 per cento con arrotondamento all'unità».

18.19 TARAMELLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, VETERE, COSSUTTA, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... Per gli enti locali, loro aziende e consorzi, saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze, nonchè i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-

certo con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri».

18.33 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 6 sopprimere le parole: «i reclutamenti o le immissioni in servizio, le rafferme e».

18.21 POLI, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 6 dopo le parole: «per comprovate esigenze», *inserire le altre:* «previa comunicazione illustrativa alle Commissioni competenti della Camera e del Senato».

18.9 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... In deroga a quanto previsto dai commi precedenti l'INPS è autorizzato a procedere all'assunzione di 12.000 unità con la qualifica di ispettori da adibire al controllo e recupero delle evasioni contributive».

18.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Possono effettuarsi assunzioni e nomine di personale della scuola e dell'università in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928; 20 maggio 1982, n. 270; 2 maggio 1984, n. 116; 16 luglio 1984, n. 326; 5 giugno 1985, n. 251, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle leggi 13 agosto 1984, n. 478, 4 aprile 1985, n. 120, 29 gennaio 1986, n. 23 e 22 aprile 1987, n. 158. Nei casi di comprovata necessità restano, altresì, consentiti le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola, nonchè quelle del personale docente e non docente delle università, da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, 13 agosto 1984, n. 477 e 22 aprile 1987, n. 158, ed i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui agli articoli 25, 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

18.10 VESENTINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga».

18.11 RIVA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Alla liquidazione degli indennizzi relativi ai beni già siti nel territorio metropolitano, in Libia, in Africa Orientale, nel Dodecaneso, in Albania e nel territorio annesso all'Italia con legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti precedentemente al Trattato di pace, o per sanzione dello stesso, ed a prescindere da quelli per i quali è già prevista una apposita aliquota (articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41), è riservata la percentuale del 40 per cento della quota annua di finanziamento disponibile in relazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni».

18.13 RUFFINO, AZZARÀ, GIACOVAZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Al primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'articolo 11, comma 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex zona B"».

18.22 BEORCHIA, BATTELLO, SPETIČ, VESENTINI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità, di concerto, fissano con idonee procedure di consultazione il numero massimo degli studenti di medicina e chirurgia e di odontoiatria e

protesi dentaria, nonchè dei vari corsi di specializzazione in discipline mediche, da ammettere ai corsi».

18.27 BOMPIANI, SPITELLA, CONDORELLI, COVIELLO, AZZARÀ

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«... A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, per la sostituzione del personale docente e non docente temporaneamente assente, sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni.

... Sono, altresì, conferite, con le stesse modalità di cui al precedente comma, le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270».

18.31 FORTE, ABIS, DELL'OSSO, GUALTIERI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«... Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 18 che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse Amministrazioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

... Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

... I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 1 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali».

18.34 ANDREATTA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... L'importo di cui all'articolo 6, comma 27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, comma 27, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348».

18.32 ABIS, FORTE

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre

1955, n. 908, da ultimo integrata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario».

18.23 BEORCHIA, BATTELLO, SPETIČ, VESENTINI

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 18** *inserire i seguenti:*

Art. ...

«1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, da ultimo integrata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario».

18.0.6 FORTE, ACQUAVIVA, PIZZO, ZANELLA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio annuale e pluriennale degli enti locali sono presentati entro il termine del 15 novembre di ogni anno all'organo deliberante.

2. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica degli enti obbligati è comuni-

cata alla Regione che può formulare proprie osservazioni ai fini del raccordo agli obiettivi programmatici indicati dal programma regionale di sviluppo.

3. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio annuale e pluriennale sono deliberati contestualmente ed esclusivamente dall'organo competente entro il termine perentorio del 15 dicembre.

4. La deliberazione relativa al bilancio di previsione deve essere trasmessa dal segretario dell'organo deliberante all'organo regionale di controllo entro il decimo giorno successivo all'adozione.

5. Ferme restando le scadenze temporali sopra stabilite, nella eventuale carenza di norme legislative attinenti le fonti e le procedure di acquisizione di entrate per l'anno successivo, nel bilancio annuale di previsione va iscritto un fondo indistinto di entrata di ammontare pari alla somma dei gettiti o proventi, propri o derivati, accertati per l'anno in corso e non autorizzati per l'anno successivo, aumentato del tasso programmato d'inflazione indicato nella relazione di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Nel termine stabilito dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, l'organo competente provvede a deliberare le variazioni di competenza e di cassa conseguenti alle disposizioni e ai provvedimenti concernenti le entrate, sopravvenuti all'approvazione del bilancio, adottando le misure necessarie ad evitare che risulti alterato il pareggio del bilancio medesimo. Nei confronti degli organi inadempienti si applicano tempestivamente i provvedimenti di controllo sostitutivo, salva restando ogni altra azione di responsabilità.

7. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo».

18.0.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al comune di Campione d'Italia un contributo quale rimborso parziale degli oneri dallo stesso sostenuti per la gestione del servizio postale e telegrafico in quella località.

2. La somma non può essere superiore alla spesa che verrebbe a sostenere l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in caso di gestione diretta.

3. Per l'anno finanziario 1988 l'importo del contributo resta fissato in 120 milioni di lire, da coprire mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno».

18.0.2 (già 2.0.1) AZZARÀ, NIEDDU

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obbiettivi e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. I fondi di cui al comma precedente sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al successivo comma 4. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3

del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati e i progetti-pilota di cui al comma precedente dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonchè per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse Amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione e

aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del precedente comma ....., ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonchè le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività *ex* articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, le Amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1986, n. 144, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Sulla base del programma di cui sopra, e degli accordi con le Confederazioni sindacali

dei lavoratori maggiormente rappresentative, il Governo proporrà in sede di bilancio di assestamento le necessarie variazioni.

9. A partire dall'esercizio finanziario 1988, con appositi allegati allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, vengono analizzati in dettaglio i risultati conseguiti e quelli attesi di carattere amministrativo, economico e finanziario, nell'attuazione dei predetti progetti, sentito l'Osservatorio del pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93».

18.0.3 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BOLLINI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. I poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, con le norme di cui all'articolo 9 comma 12 in quanto compatibili, si applicano altresì alle opere pubbliche dello Stato di importo non inferiore a 80 miliardi di lire, riferito al valore iniziale dell'intero progetto, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla richiesta di atti di intesa, autorizzazione, approvazione, nulla osta spettanti alle amministrazioni statali e regionali.

2. Negli adempimenti di cui al comma 1 che spettino agli enti locali, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla richiesta degli atti, si sostituisce la Regione. Decorsi infruttuosamente novanta giorni, subentrano i poteri sostitutivi di cui al comma 1.

3. Per le opere di cui al comma 1, l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni o enti interessati o tenuti alla collaborazione alla realizzazione dell'opera, altresì con la partecipazione dell'operatore economico aggiudicatario ove già individuato, per definire le

modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano a eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma vincolante.

4. In caso di inadempienza al programma vincolante di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'inadempiente, utilizzandone l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o su richiesta di questa, di quelli del Ministero del lavori pubblici.

5. I poteri e le procedure di cui ai commi precedenti si esplicano altresì, su proposta del Ministro competente, per iniziativa del Presidente del Consiglio, per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati, su delibera del Consiglio dei Ministri, di preminente interesse nazionale nei settori delle fonti di energia, dei trasporti compresi quelli nelle aree metropolitane e degli altri pubblici servizi essenziali».

18.0.4 FORTE, VANELLA

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per il proprietario espropriando deve prevedere l'equo ristoro del danno subito senza tenere conto degli incrementi di valore attribuiti sia direttamente che indirettamente dall'approvazione degli strumenti urbanistici e dalla loro attuazione.

2. Nella determinazione degli indennizzi si tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centri edificati, del loro valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate, all'esercizio dell'azienda agricola e agli impianti di ogni tipo. Si terrà altresì conto della presenza di fabbricati calcolandone ai fini dell'indennizzo il valore di ricostruzione o di acquisto di eventuali fabbricati sostitutivi, nonchè dei danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione di attività in caso di ablazione totale o comunque determinante della proprietà stessa;

b) per le aree comprese nei centri edificati, di una cubatura convenzionale calcolata sull'area da espropriare in riferimento alla media dei metri cubi esistenti per metro quadro nel centro edificato cui si riferisce l'area stessa. L'indennità sarà commisurata al 10 per cento del valore risultante dal prodotto della cubatura convenzionale per il costo a metro cubo determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici. Si tiene altresì conto della presenza di impianti di ogni tipo e di colture arboree nonchè di fabbricati calcolandone il valore di ricostruzione diminuito in relazione alle vetustà degli stessi e al loro stato manutentivo.

3. L'espropriante, secondo le modalità stabilite dalla legge, rende nota al pubblico e comunica al proprietario l'indennità che propone per gli immobili da espropriare, definita anche in base ai parametri di cui ai successivi commi del presente articolo.

4. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria determinata ai sensi dei precedenti commi maggiorata del 50 per cento.

5. Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa, l'espropriante richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui al successivo comma 9.

6. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi del presente articolo, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

7. Qualora i fondi da espropriare siano condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, il proprietario espropriando riserva ai lavoratori suddetti la quota parte dell'indennità stabilita dalla legge sui patti agrari.

8. La perimetrazione dei centri edificati approvata dal comune e viene sottoposta verifica, nonchè alle modifiche che si rendessero necessarie, almeno ogni due anni.

9. Con proprio provvedimento la regione stabilisce gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna commissione e determina la composizione delle stesse assicurando la rappresentanza degli enti esproprianti, di esperti in materia di estimo, di urbanistica e di edilizia, nonchè degli agricoltori. La presidenza della commissione è affidata di norma ad un amministratore di ente locale.

10. La commissione approva ogni anno criteri e parametri per la formazione dell'indennità provvisoria da parte dell'espropriante.

11. Il luogo dell'indennizzo possono essere assegnate in permuta aree o immobili».

18.0.7 VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. ...

«1. Ai Comuni che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, comma 7, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) è corrisposto, a partire dall'anno 1988, se non concesso precedentemente, il

contributo straordinario previsto dal suddetto articolo 6. La relativa documentazione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno per l'esercizio precedente e deve indicare l'importo degli eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo dalla Regione.

2. Alla regione Sardegna è corrisposto il rimborso, sino alla somma di 3.000 milioni, dei contributi erogati ai Comuni per gli oneri derivanti dalla sistemazione del personale proveniente dalle istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza».

18.0.5 MACIS, PINNA, CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. 19.

Al comma 1 sostituire le parole da: «A decorrere» *fino a:* «previdenza sociale, nonchè», *con le altre:* «A decorrere dal 1° gennaio 1988 per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 26, viene attribuito un contributo di lire 500 milioni da iscriversi nel capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppressa».

19.5 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Le agevolazioni tariffarie, previste dalla legge n. 64 del 1986 per i trasporti ferroviari di alcuni prodotti, con le stesse modalità e

coperture finanziarie, sono estese per tutto il territorio meridionale, di cui all'articolo 1 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, ai trasporti ferroviari, marittimi ed aerei».

19.1 POLLICE, BOATO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

19.14 RASTRELLI, MANTICA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2.

19.16 PARISI, PIZZO, CROCETTA, PERRICONE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sopprimere il comma 2; dopo il comma 1 inserire il seguente:

«...Sono soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

19.18 CROCETTA, MACALUSO, SCIVOLETTO, GAMBINO, BERTOLDI, MACIS, BELLAFIORE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prelevamento delle somme disponibili nei conti correnti intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato potrà essere effettuato dalla regione Sicilia, dalla regione Trentino-Alto Adige e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle loro effettive necessità di erogazione, con la periodicità prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 5 novermbre 1984».

19.12 PARISI, PIZZO

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Agli effetti del presente comma non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nonchè quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano».

19.13 PARISI, PIZZO

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Agli effetti del presente comma non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,

n. 1074, nonchè quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano».

19.15 RASTRELLI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«... È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito capitolo di spesa, un fondo per la riconversione delle centrali elettronucleari e delle industrie produttrici di materiali per la costruzione di dette centrali. Agli oneri di copertura di tale fondo, fino a lire 1.000 miliardi per il 1988 e 1.500 per 1989, si provvede mediante riduzione delle previsioni di spesa relative agli stanziamenti dell'Enel per la costruzione dei nuovi impiati elettronucleari e con l'utilizzo dei fondi di cui al piano quinquennale dell'ENEA per le voci riguardanti impianti nucleari a ciclo dei combustibili»

19.2 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«... È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito capitolo di spesa, un fondo per la riconversione delle centrali elettronucleari e delle industrie produttrici di materiali per la costruzione di dette centrali. Agli oneri di copertura di tale fondo, fino a lire 1.000 miliardi per il 1988 e 1.500 per il 1989, si

provvede mediante riduzione delle previsioni di spesa relative agli stanziamenti dell'Enel per la costruzione di nuovi impianti elettronucleari e con l'utilizzo dei fondi di cui al piano quinquennale dell'ENEA per le voci riguardanti impianti nucleari a ciclo dei combustibili».

19.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Al comma 3, dopo le parole: «del tasso d'inflazione annuo programmato», *inserire le altre:* «calcolato sugli importi previsti dall'articolo 23, comma 1, della predetta legge n. 41, rivalutato sulla base dei tassi di inflazione reale degli anni precedenti,».

19.4 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«... A decorrere dal 1° gennaio 1988 è istituito, a carico delle industrie produttrici di materiale bellico di qualunque genere, un contributo pari all'1 per cento del loro fatturato per la copertura finanziaria di un fondo per la riconversione bellica, con istituzione di apposito capitolo di spesa presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che verrà regolamentato con apposito decreto del Ministro».

19.3 POLLICE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« ... Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 597, e all'articolo 1-*duodecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641».

19.11 CARIGLIA, DELL'OSSO

Decaduto (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«... Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

19.7 CROCETTA, MACALUSO, SCIVOLETTO, GAMBINO, BERTOLDI

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione – 30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«... Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione entro il 1992 del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700.000.000 da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario che beneficiano di contributi comunitari.

...All'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondente-

mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

19.9 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« ... Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

19.10 CROCETTA, MACALUSO, SCIVOLETTO, GAMBINO, BERTOLDI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« ... I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per le Province è elevato, per l'anno 1988, da lire 650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi. L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, che è così determinata in complessive lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per i Comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire 2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6 miliardi. L'incremento di lire 1.110,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), punto 1), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, che è

così elevata da lire 367,2 miliardi a complessive lire 1.477,8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, è elevato, per l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessive lire 60 miliardi;

d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, è incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 per l'attribuzione del concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, per le comunità montane è elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi per l'anno 1988.

... A decorrere dall'anno 1988, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dall'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni annui.

... Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato.

... Qualora l'ammontare indicato al precedente comma sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai Comuni e dalle Province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 – quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo – le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla

Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai Comuni e dalle Province anche nell'esercizio successivo».

19.8 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« ... Le agevolazioni previste ai commi 11 e 12 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono estese alle imprese ubicate in Sicilia».

19.17 PARISI, PIZZO, PERRICONE

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 19,** *aggiungere i seguenti*:

Art. . . .

«1. La concessione del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è, per l'anno 1988, obbligatoria. Qualora, entro il 31 dicembre 1987, il Ministro del tesoro non abbia emanato le direttive di attuazione dell'articolo, gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, comprese le sezioni speciali di Mediocredito e gli istituti meridionali di credito, procederanno, secondo le norme di cui alla seconda parte del comma 1 e del comma 4, fino ad un tetto di prestiti obbligazionari uguale al 50 per cento della media dei prestiti obbligazionari emessi nel periodo 1985-1987.

2. Ad interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 9 della predetta legge n. 64, si conferma che l'istruttoria degli istituti di credito a medio termine è condizione necessaria e sufficiente di per sè a determinare

automaticamente l'erogazione. Il controllo da parte dell'agenzia e del dipartimento avverrà *a posteriori*. Qualora apposite convenzioni non siano state firmate entro il 31 dicembre 1987, gli istituti di cui al suddetto comma 11 sono autorizzati a procedere informando l'agenzia dell'avvenuto inizio dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

19.0.1 BARCA

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 877, le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza per la costruzione di opere pubbliche da acquisire al proprio patrimonio o al patrimonio delle proprie aziende.

2. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le Regioni dalle vigenti disposizioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Regioni per l'anno 1988 mutui per un importo complessivo non superiore a 1.000 miliardi».

19.0.2 COSSUTTA, FRANCHI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

Art. . . .

«1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di

cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 1988-1990, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal comma 8 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'ulteriore spesa di 1.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e 1.000 miliardi per l'anno 1990».

19.0.3 ANDRIANI, LIBERTINI, VISCONTI

Respinto dalla 5ª Commissione (30 ottobre 1987)

---

*Dopo l'***articolo 20**, *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

«1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 110 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere ripartita fra il Comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

20.0.1 FLORINO

Decaduto (5ª Commissione - 30 ottobre 1987)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (471)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Al comma 4 sostituire le parole: «31 agosto 1988» *con le altre*: «31 marzo 1988».

6ª - 4.1 POLLICE

Respinto dalla 6ª Commissione (14 ottobre 1987)

Al comma 9 sostituire le parole: «in lire 12.000 miliardi» *con le altre*: «in lire 8.000 miliardi».

6ª - 4.2 POLLICE

Respinto dalla 6ª Commissione (14 ottobre 1987)

Al comma 10 sostituire le parole: «in lire 10.000 miliardi» *con le altre*: «in lire 6.000 miliardi».

6ª - 4.3 POLLICE

Respinto dalla 6ª Commissione (14 ottobre 1987)

Art. 5.

Al comma 7, dopo le parole: «al trasferimento ad appositi capitoli», *sopprimere le parole:* «, anche di nuova istituzione».

2ª - 5.1 POLLICE

Respinto dalla 2ª Commissione (14 ottobre 1987)

Art. 11.

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Nonchè di quelle che dovessero» *fino alla fine.*

8ª - 11.1 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

EMENDAMENTI ALLE TABELLE

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (**Tabella 1-A**)

Sostituire le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli sottoelencati con gli importi indicati:

	Competenza	Cassa
Capitolo 6527	300.000.000	300.000.000
» 6529	100.000.000	100.000.000
» 6530	500.000.000	500.000.000
» 6531	300.000.000	300.000.000

Conseguentemente ridurre le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 2531 *per l'importo corrispondente* (490.000.000).

1ª - 3. Tab. 1/A.1 PASQUINO

Respinto dalla 1ª Commissione (14 ottobre 1987).

Sostituire le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 6319 *con le seguenti*: competenza 100.000.000; cassa 100.000.000.

Conseguentemente, ridurre le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 1106 *per l'importo corrispondente* (90.000).

1ª - 3.Tab.1/A.2 PASQUINO

Respinto dalla 1ª Commissione (14 ottobre 1987)

- Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (**Tabella 5**)

Al capitolo 2082 *sostituire la previsione di lire* 1.840.000, *sia per la competenza che per la cassa, con l'altra:* «840.000».

Conseguentemente, al capitolo 2101, *incrementare dello stesso importo la previsione, sia di competenza che di cassa.*

2ª - 7.Tab.5.1 CORLEONE

Accolto dalla 2ª Commissione (14 ottobre 1987)

Nei sottoelencati capitoli incrementare le previsioni dei seguenti importi:

Capitolo	1598	-	cassa:	6.706.000.000
»	1605	-	»	50.000.000
»	2085	-	»	6.788.000.000
»	2094	-	»	3.258.000.000
»	2201	-	»	19.704.000.000
»	7001	-	»	167.165.235
»	7010	-	competenza:	46.400.000.000
»	7013	-	»	34.000.000.000

2ª - 7.Tab.5.2 BATTELLO

Respinto dalla 2ª Commissione (14 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (**Tabella 6**)

Al capitolo 3582 *sostituire la previsione di lire* 3.000.000.000 *con l'altra:* «4.000.000.000», *sia per la competenza che per la cassa.*

Conseguentemente, al capitolo 1116, *sostituire la previsione di lire* 6.900.000.000 *con l'altra:* «6.500.000.000», *sia per la competenza che per la cassa, e al capitolo* 3532 *sostituire le previsioni di lire* 9.100.000.000 *per la competenza e di lire* 9.300.000.000 *per la cassa con le altre, rispettivamente,* «8.500.000.000» *e* «8.700.000.000».

3ª - 8.Tab.6.1 CARIGLIA, SPETIČ

Accolto dalla 3ª Commissione (8 ottobre 1987)

Al capitolo 3582 *sostituire la previsione di lire* 3.000.000.000 *con l'altra* «4.000.000.000», *sia per la competenza che per la cassa.*

Conseguentemente, al capitolo 1116, *sostituire la previsione di lire* 6.900.000.000 *con l'altra* «6.500.000.000», *sia per la competenza che per la cassa, e al capitolo* 3532 *sostituire le previsioni di lire* 9.100.000.000 *per la competenza e di lire* 9.300.000.000 *per la cassa con le altre, rispettivamente,* «8.500.000.000» *e* «8.700.000.000».

3ª - 8.Tab.6.2 SPETIČ

Ritirato dal proponente (3ª Commissione - 8 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (**Tabella 7**)

Al capitolo 1121 *sopprimere nella denominazione le parole:* «a università,» *e sostituire le previsioni di competenza e di cassa con le*

seguenti: «competenza: 30.000.000.000; cassa: 45.000.000.000».

Conseguentemente, istituire il seguente capitolo: «1121-*bis* – Spese per iniziative di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale affidate dal Ministero ad università», *con le previsioni sottoindicate:* «competenza: 45.000.000.000; cassa: 45.000.000.000».

7ª - 9.Tab.7.1 STRIK LIEVERS, VESENTINI

Respinto dalla 7ª Commissione (14 ottobre 1987)

Al capitolo 1121 *sostituire la previsione di competenza con la seguente: lire* «90.000.000.000»; *al capitolo* 1129 *sostituire la previsione di competenza con la seguente: lire* «85.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 1021, *sostituire la previsione di competenza con la seguente: lire* «5.000.000.000».

7ª - 9.Tab.7.2 MANZINI

Accolto dalla 7ª Commissione (14 ottobre 1987)

Trasferire i capitoli 1431, 1572, 2081, 2480, 2481 e 2682, *relativi al funzionamento amministrativo didattico delle unità scolastiche, dalla Categoria IV (beni e servizi) alla Categoria V (trasferimenti) delle relative rubriche.*

7ª - 9.Tab.7.3 ALBERICI, MESORACA

Respinto dalla 7ª Commissione (14 ottobre 1987)

Al capitolo 4122 *sostituire la previsione di competenza con la seguente: lire* «12.900.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 4124, *sostituire la previsione di competenza con la seguente: lire* «180.000.000.000».

7ª - 9.Tab.7.4 MANZINI

Accolto dalla 7ª Commissione (14 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici **(Tabella 9)**

Nell'allegato stato di previsione della spesa dell'ANAS, incrementare le previsioni di competenza nei capitoli sottoelencati dei seguenti importi:

Capitolo 271 *lire* 1.800.000.000
Capitolo 276 *lire* 2.000.000.000
Capitolo 277 *lire* 1.400.000.000
Capitolo 278 *lire* 1.000.000.000
Capitolo 289 *lire* 3.800.000.000
Capitolo 293 *lire* 500.000.000
Capitolo 296 *lire* 500.000.000
Capitolo 451 *lire* 4.000.000.000

Conseguentemente, diminuire la previsione di spesa del capitolo 709 *di lire* 15.000.000.000

8ª - 11.Tab.9.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere i capitoli 2001 e 2101.

8ª - 11.Tab.9.6 POLLICE

Respinto dalla 8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 8233 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 1.173.402.000 a 3.173.402.000; cassa: da 1.300.000.000 a 3.300.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 8264, *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 9.000.000.000 a 7.000.000.000; cassa: da 6.000.000.000 a 4.000.000.000».

8ª - 11. Tab. 9.2 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 8236 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 53.049.000.000 a 103.049.000.000; cassa: da 60.000.000.000 a 110.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 8226, *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 91.291.278.000 a 41.291.278.000; cassa: da 100.000.000.000 a 50.000.000.000».

8ª - 11. Tab. 9.4 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 7871 *modificare le previsioni, con le conseguenti variazioni, come segue:* «cassa: da 10.000.000.000 a 5.000.000.000».

8ª - 11. Tab. 9.7 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 8247 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 107.999.687.000

a 57.999.687.000; cassa: da 135.000.000.000 a 85.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 8237, *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 100.535.000.000 a 150.535.000.000; cassa: da 110.000.000.000 a 160.000.000.000».

8ª - 11. Tab. 9.3 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 9441 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 947.460.000 a 10.947.460.000; cassa: da 1.000.000.000 a 11.000.000.000».

Conseguentemente al capitolo 9301 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 10.000.000.000 a 0; cassa: da 10.000.000.000 a 0».

8ª - 11.Tab.9.5 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti (**Tabella 10**)

Sopprimere i capitoli 1556, 1558, 2057 *e* 2058.

8ª - 12.Tab.10.1 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1564 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 15.000.000 a

115.000.000; cassa: da 70.000.000 a 124.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 1569, *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 4.000.000.000 a 3.900.000.000; cassa: da 4.590.000.000 a 4.490.000.000».

8ª - 12.Tab.10.2 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1653 *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 800.000.000.000 a 700.000.000.000; cassa: da 800.000.000.000 a 700.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 1660, *modificare le previsioni come segue:* «competenza: da 3.843.613.699.000 a 3.943.613.699.000; cassa: da 3.843.613.699.000 a 3.943.613.699.000».

8ª - 12.Tab.10.3 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (15 ottobre 1987)

- Stato di previsione del Ministero della difesa (**Tabella 12**)

Al capitolo 2808 *sostituire gli stanziamenti di competenza e di cassa con i seguenti:* «competenza 20.000.000.000; cassa 20.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 4011, *sostituire gli stanziamenti di competenza e di cassa con i seguenti: «competenza 1.682.543.000.000; cassa 1.791.000.000.000».*

4ª - 14. Tab. 12.1 FIORI, ARFÈ

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4005 *sostituire gli stanziamenti di competenza e di cassa con i seguenti:* «competenza 447.596.500.000;cassa 496.526.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 4011, *sostituire gli stanziamenti di competenza e di cassa con i seguenti:* «competenza 1.645.016.800.000; cassa 1.753.474.000.000».

4ª - 14. Tab. 12.2 FIORI, ARFÈ

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4001 *sostituire le cifre:* «competenza 178.312.652.000; cassa 151.867.652.000», *con le altre:* «competenza 84.000.000.000; cassa 151.600.000.000».

4.ª - 14.Tab.12.3 CISBANI, GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4011 *sostituire le cifre:* «competenza 1.691.543.000.000; cassa 1.800.000.000.000», *con le altre:* «competenza 1.528.904.000.000; cassa 1.285.850.527.000».

4ª - 14.Tab.12.4 BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, CISBANI

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4031 *sostituire le cifre:* «competenza 1.232.577.000.000; cassa

1.271.166.378.000», *con le altre:* «competenza 1.055.890.094.000; cassa 1.053.286.494.000».

4ª - 14.Tab.12.5 CISBANI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 7010 *sostituire le cifre:* «competenza 94.350.000.000; cassa 55.950.000.000», *con le altre:* «competenza 25.787.000.000; cassa 69.000.000.000».

4ª - 14.Tab.12.6 BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, CISBANI

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2802 *incrementare le previsioni di competenza e cassa di lire* 77.200.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 1180, *sostituire alle cifre la dizione:* «per memoria».

4ª - 14.Tab.12.7 CISBANI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Ai capitoli 1103 *e* 1844 *incrementare le previsioni di competenza e cassa, rispettivamente, di lire* 3.659.000.000 *e di lire* 1.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 1073 *sostituire alle cifre la dizione:* «per memoria».

4ª - 14.Tab.12.8 BOLDRINI, CISBANI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 3101 *incrementare le previsioni di competenza e cassa di lire* 10.500.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4797, *sostituire alle cifre la dizione:* «per memoria».

4ª - 14.Tab.12.9 BOLDRINI, CISBANI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 3001 *incrementare le previsioni di competenza e cassa di lire* 27.600.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 4791, *sostituire alle cifre la dizione:* «per memoria».

4ª - 14.Tab.12.10 BOLDRINI, CISBANI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Ai capitoli 7001 *e* 7002 *incrementare le previsioni di competenza e cassa, rispettivamente, di lire* 30.835.000.000 *e di lire* 8.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 1245, *sostituire alle cifre la dizione:* «per memoria».

4ª - 14.Tab.12.11 GIACCHÈ, CISBANI, BOLDRINI, FERRARA Maurizio

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2502 *sostituire le cifre:* «competenza 479.135.000.000; cassa 400.000.000.000», *con le altre:* «competenza 388.395.000.000; cassa 388.395.000.000».

4ª - 14.Tab.12.12 BOLDRINI, GIACCHÈ, CISBANI, FERRARA Maurizio

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2501 *sostituire le cifre:* «competenza 526.163.000.000; cassa 524.000.000.000», *con le altre:* «competenza 505.753.600.000; cassa 505.753.000.000».

4ª - 14. Tab.12.13 FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, CISBANI, BOLDRINI

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1178 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «2.810.000.000» *e* «2.000.000.000»; *per la cassa* «4.470.000.000» *e* «2.000.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «1.000.000.000» *e* «5.810.000.000»; *per la cassa* «1.000.000.000» *e* «7.470.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 4001, *ridurre le variazioni e le previsioni, rispettivamente, di competenza e di cassa di lire* «1.000.000.000».

4ª - 14. Tab. 12.14 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1403 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988: (per la competenza, rispettivamente:* «20.735.000.000»

e «51.900.000.000»; *per la cassa:* «20.735.000.000» *e* «51.900.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «30.735.000.000» *e* «61.900.000.000»; *per la cassa* «30.735.000.000» *e* «61.900.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 4001, *ridurre le variazioni e le previsioni, rispettivamente, di competenza e cassa di lire* «10.000.000.000».

4ª - 14. Tab. 12.15 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1872 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente:* «62.807.132.000» *e* «746.357.000.000»; *per la cassa:* «623.065.232.000» *e* «1.000.000.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «0» *e* «683.549.868.000»; *per la cassa* «+200.000.000.000» *e* «576.934.768.000».

4ª - 14. Tab. 12.16 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1878 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente:* «105.869.541.000» *e* «1.623.969.250.000»; *per la cassa* «746.317.619.000» *e* «1.874.075.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «–500.000.000.000» *e* «1.018.099.709.000»; *per la cassa* «–100.000.000.000» *e* «1.027.757.381.000».

4ª - 14. Tab. 12.17 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2512 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «110.562.066.000» *e* «1.188.123.520.000»; *per la cassa* «–38.891.764.000» *e* «1.107.775.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «–400.000.000.000» *e* «677.561.454.000»; *per la cassa* «–500.000.000.000» *e* «646.666.764.000».

4ª - 14. Tab. 12.18 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4001 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «94.312.652.000» *e* «178.312.652.000»; *per la cassa* «267.652.000» *e* «151.867.652.000») *con le seguenti: per la competenza* «10.000.000.000» *e* «94.000.000.000»; *per la cassa* «–51.000.000.000» *e* «100.000.000.000».

4ª - 14. Tab. 12.19 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4011 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «162.639.000.000» *e* «1.691.543.000.000»; *per la cassa* «514.149.473.000» *e* «1.800.000.000.000»; *con le seguenti: per la competenza* «–300.000.000.000» *e* «1.224.904.000.000»; *per la cassa* «–100.000.000.000» *e* «1.185.850.527.000».

4ª - 14. Tab. 12.20 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4031 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «176.686.906.000» *e* «1.232.577.000.000»; *per la cassa* «217.879.884.000» *e* «1.271.166.378.000») *con le seguenti: per la competenza* «–100.000.000.000» *e* «955.890.094.000»; *per la cassa* «–100.000.000.000» *e* «953.286.494.000».

4ª - 14. Tab. 12.21 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4051 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «–73.638.620.000» *e* «1.828.099.090.000»; *per la cassa* «–213.111.833.000» *e* «1.866.210.000.000») *con le seguenti: per la competenza* «–400.000.000.000» *e* «1.501.737.710.000»; *per la cassa* «–500.000.000.000» *e* «1.579.320.833.000».

4ª - 14. Tab. 12.22 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1245 *sostituire le cifre delle variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la competenza, rispettivamente* «2.433.227.000» *e* «38.835.042.000»; *per la cassa* «2.433.227.000» *e* «38.835.042.000») *con le seguenti: per la competenza* «–36.401.815.000» *e* «per memoria»; *per la cassa* «–36.401.815.000» *e* «per memoria».

Sostituire, altresì, le cifre dei totali della Categoria IX della Rubrica 1 (per la competenza, rispettivamente «4.783.605.000»

e «47.415.042.000»; *per la cassa:* «3.922.605.000» *e* «47.415.042.000») *con le seguenti: per la competenza* «–42.631.437.000» *e* «per memoria»; *per la cassa* «–43.492.437.000» *e* «per memoria».

4ª - 14. Tab. 12.23 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Dopo il capitolo 4071 *sostituire le cifre dei totali della Categoria IV della Rubrica 12 (per la competenza, rispettivamente* «383.291.143.000» *e* «5.380.812.042.000»; *per la cassa* «628.232.519.000» *e* «5.651.244.748.000» *con le seguenti: per la competenza* «583.291.143.000» *e* «5.580.812.042.000»; *per la cassa* «728.232.519.000» *e* «5.751.244.748.000».

Conseguentemente, al capitolo 4051, *ridurre negli importi equivalenti le previsioni sia di competenza che di cassa.*

4ª - 14. Tab. 12.24 POLLICE

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere il capitolo 1073.

4ª - 14. Tab. 12.25 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere il capitolo 1180.

4ª - 14. Tab. 12.26 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere il capitolo 1245.

4ª - 14. Tab. 12.27 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere il capitolo 4791.

4ª - 14. Tab. 12.28 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Sopprimere il capitolo 4797.

4ª - 14. Tab. 12.29 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1075 *ridurre la previsione di competenza da lire* 7.054.330.000 *a lire* 4.758.330.000.

4ª - 14. Tab. 12.30 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1076 *ridurre la previsione di competenza da lire* 28.000.000.000 *a lire* 3.864.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.31 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1087 *ridurre la previsione di competenza da lire* 7.052.000.000 *a lire* 4.267.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.32 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1092 *ridurre la previsione di competenza da lire* 84.979.540.000 *a lire* 63.480.540.000.

4ª - 14. Tab. 12.33 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1098 *ridurre la previsione di competenza da lire* 37.610.280.000 *a lire* 32.119.280.000.

4ª - 14. Tab. 12.34 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1105 *ridurre la previsione di competenza da lire* 71.097.500.000 *a lire* 59.793.500.000.

4ª - 14. Tab. 12.35 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1168 *ridurre la previsione di competenza da lire* 56.300.000.000 *a lire* 37.665.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.36 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1381 *ridurre la previsione di competenza da lire* 3.818.143.850.000 *a lire* 3.436.329.465.000.

4ª - 14. Tab. 12.37 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1400 *ridurre la previsione di competenza da lire* 37.550.000.000 *a lire* 25.347.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.38 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1404 *ridurre la previsione di competenza da lire* 49.640.000.000 *a lire* 39.861.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.39 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1406 *ridurre la previsione di competenza da lire* 176.078.900.000 *a lire* 158.119.900.000.

4ª - 14. Tab. 12.40 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1500 *ridurre la previsione di competenza da lire* 51.006.700.000 *a lire* 45.957.700.000.

4ª - 14. Tab. 12.41 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1601 *ridurre la previsione di competenza da lire* 1.091.976.565.000 *a lire* 986.055.565.000.

4ª - 14. Tab. 12.42 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1802 *ridurre la previsione di competenza da lire* 318.269.500.000 *a lire* 213.877.500.000.

4ª - 14. Tab. 12.43 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1832 *ridurre la previsione di competenza da lire* 344.095.010.000 *a lire* 285.599.010.000.

4ª - 14. Tab. 12.44 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1836 *ridurre la previsione di competenza da lire* 42.579.860.000 *a lire* 36.150.860.000.

4ª - 14. Tab. 12.45 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1872 *ridurre la previsione di competenza da lire* 746.357.000.000 *a lire* 500.806.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.46 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1874 *ridurre la previsione di competenza da lire* 87.209.000.000 *a lire* 56.425.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.47 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 1878 *ridurre la previsione di competenza da lire* 60.746.000.000 *a lire* 55.097.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.48 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2000 *ridurre la previsione di competenza da lire* 48.000.000.000 *a lire* 36.816.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.49 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2002 *ridurre la previsione di competenza da lire* 175.355.390.000 *a lire* 155.716.390.000.

4ª - 14. Tab. 12.50 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2102 *ridurre la previsione di competenza da lire* 414.939.500.000 *a lire* 278.010.500.000.

4ª - 14. Tab. 12.51 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2103 *ridurre la previsione di competenza da lire* 145.000.000.000 *a lire* 116.870.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.52 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2104 *ridurre la previsione di competenza da lire* 96.817.200.000 *a lire* 78.229.200.000.

4ª - 14. Tab. 12.53 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2106 *ridurre la previsione di competenza da lire* 135.904.500.000 *a lire* 117.150.500.000.

4ª - 14. Tab. 12.54 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2501 *ridurre la previsione di competenza da lire* 526.163.373.000 *a lire* 464.602.373.000.

4ª - 14. Tab. 12.55 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2502 *ridurre la previsione di competenza da lire* 479.135.697.000 *a lire* 422.118.697.000.

4ª - 14. Tab. 12.56 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2503 *ridurre la previsione di competenza da lire* 131.223.530.000 *a lire* 118.626.530.000.

4ª - 14. Tab. 12.57 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2802 *ridurre la previsione di competenza da lire* 550.216.500.000 *a lire* 488.592.500.000.

4ª - 14. Tab. 12.58 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 2807 *ridurre la previsione di competenza da lire* 197.135.000.000 *a lire* 186.490.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.59 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4001 *ridurre la previsione di competenza da lire* 178.312.652.000 *a lire* 121.295.652.000.

4ª - 14. Tab. 12.60 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4005 *ridurre la previsione di competenza da lire* 401.070.300.000 *a lire* 263.905.300.000.

4ª - 14. Tab. 12.61 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4011 *ridurre la previsione di competenza da lire* 1.691.543.000.000 *a lire* 1.131.643.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.62 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4031 *ridurre la previsione di competenza da lire* 1.232.577.000.000 *a lire* 822.129.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.63 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4051 *ridurre la previsione di competenza da lire* 1.828.099.090.000 *a lire* 1.221.171.090.000.

4ª - 14. Tab. 12.64 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4071 *ridurre la previsione di competenza da lire* 35.000.000.000 *a lire* 29.155.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.65 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 7010 *ridurre la previsione di competenza da lire* 94.350.000.000 *a lire* 69.075.000.000.

4ª - 14. Tab. 12.66 STRIK LIEVERS

Respinto dalla 4ª Commissione (15 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero (**Tabella 16**)

Ai capitoli 1611 *e* 1615, *ridurre le previsioni di competenza, rispettivamente, di lire* 4.000.000.000 *e di lire* 10.000.000.000.

Conseguentemente, istituire un nuovo capito-

lo, «Promozione delle esportazioni», *con una previsione di lire* 14.000.000.000.

10ª - 18.Tab.16.1 GIANOTTI, BAIARDI, CONSOLI

Ritirato dai proponenti (10ª Commissione - 13 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero della marina mercantile (**Tabella 17**)

Al capitolo 8051 *modificare le previsioni come segue:* «competenza da 0 a 5.000.000.000; cassa da 10.000.000.000 a 15.000.000.000».

Al capitolo 8023 *modificare le previsioni come segue:* «competenza da 12.000.000.000 a 20.000.000.000; cassa da 24.000.000.000 a 32.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 7544 *modificare le previsioni come segue:* «competenza da 30.000.000.000 a 17.000.000.000; cassa da 30.000.000.000 a 17.000.000.000».

8ª - 19.Tab.17.1 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (13 ottobre 1987)

Al capitolo 7581 *modificare la previsione come segue:* «competenza da 30.000.000.000 a 130.000.000.000; cassa da 30.000.000.000 a 130.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 7541, *modificare la previsione come segue:* «competenza da 447.271.000.000 a 347.271.000.000; cassa da 650.000.000.000 a 550.000.000.000».

8ª - 19.Tab.17.2 POLLICE

Respinto dall'8ª Commissione (13 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero della sanità **(Tabella 19)**

Ridurre le previsioni di competenza e di cassa, nei sottoelencati capitoli, dei seguenti importi:

(*in milioni di lire*)

Capitolo 1539	2.300
Capitolo 2037	600
Capitolo 2542	200
Capitolo 2544	250
Capitolo 3031	300
Capitolo 3033	150
Capitolo 3535	200
Capitolo 4201	15.000

Conseguentemente, al capitolo 1538, *incrementare le previsioni, sia di competenza che di cassa, di lire* 19.000 *milioni.*

12ª - 21.Tab.19.1 ZUFFA, IMBRIACO

Respinto dalla 12ª Commissione (15 ottobre 1987)

Al capitolo 4201 *ridurre la previsione, sia di competenza che di cassa, di* lire 15 miliardi.

Conseguentemente, al capitolo 1538, *incrementare la previsione, sia di competenza che di cassa, di* lire 15 miliardi.

12ª - 21.Tab.19.2 ZUFFA, IMBRIACO

Respinto dalla 12ª Commissione (15 ottobre 1987)

– Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali **(Tabella 21)**

Nella Rubrica 1 - Servizi generali, istituire il seguente capitolo di spesa:

«... Spese di missione connesse alla ricerca e al ritrovamento di oggetti di interesse storico, artistico e archeologico, ivi compresi i beni

librari e quelli archivistici. Premi e rimborso spese a coloro che forniscono indicazioni, con una previsione di spesa di lire 400 milioni».

Conseguentemente, ridurre le previsioni del capitolo 1534 *di* lire 50 milioni, *del capitolo* 2035 *di* lire 250 milioni *e del capitolo* 3035 *di* lire 100 milioni.

7ª - 23.Tab.21.1 BONO PARRINO, DE ROSA

Accolto dalla 7ª Commissione (14 ottobre 1987)